

**CLESSIDRA**  
**SENZA**  
**SABBIA**

**UNA PROPOSTA PER USCIRE  
DALL'INFERNO DEL CARCERE A VITA**

## MILLELIRE NON TRAMONTA MAI

**MILLELIREPERSEMPRE** è un'idea di Marcello Baraghini. Prima, negli anni '90 ci furono i **MILLELIRE** di Stampa Alternativa, divenuti EURO, e presenti tutt'ora simbolicamente in libreria. Poi, in anni recenti, i libri **BIANCIARDINI**, libri da un centesimo l'uno. Gli uni e gli altri non hanno saputo o voluto compiere la rivoluzione editoriale e culturale auspicata.

Oggi, i libri **MILLELIREPERSEMPRE** riprendono la strada della rivoluzione editoriale per portare a compimento il percorso. Lo fanno anzitutto recuperando il patrimonio dei **MILLELIRE** desaparecidi, scomparsi dalle librerie, e poi proponendone di nuovi, ancor più provocanti, intriganti e straordinari. Ma soprattutto, questa volta, azzerando il prezzo di copertina e facendo scomparire per sempre il copyright. Saranno liberi e scaricabili gratuitamente dalla rete. Soltanto con questa modalità e soprattutto con la complicità, fortemente auspicata, di migliaia e migliaia, milioni di lettori, sarà possibile il sogno ad occhi aperti della rivoluzione editoriale che anima da quasi cinquanta anni Stampa Alternativa e, più di recente l'astronave Strade Bianche di Pitigliano.

Io, noi siamo a Pitigliano, via Zuccarelli, 25, aperti sempre. Tel. 0564-615317. Poi siamo decisamente in rete, sul sito [www.stradebianchelibri.weebly.com](http://www.stradebianchelibri.weebly.com), e con la pagina facebook **Strade Bianche**. La nostra mail è [stradebianchelibri@gmail.com](mailto:stradebianchelibri@gmail.com).

## Come è nata questa iniziativa

Fino a poco tempo fa noi dell'AS1 (\*) eravamo esclusi da qualunque iniziativa. Abbandonati nella nostra sezione in mezzo a tante altre dove, invece, di iniziative ce ne sono molte. L'attenzione rivolta a noi è tutta concentrata solo ed esclusivamente verso la sicurezza, tutto il resto passa in secondo piano, o non passa proprio. Perciò ci siamo stupiti non poco quando il Direttore Giacinto Siciliano chiese la disponibilità di dieci detenuti della nostra sezione per un progetto. Non sapevamo ancora di che si trattasse, ma in dieci di noi accettammo.

Qualche giorno dopo ci convocò e ci disse che, visto la decisione del Governo di istituire diciotto Tavoli ( Stati Generali) dove si sarebbe discusso di carceri e di pene e, visto che in questi tavoli ufficiali tutti c'erano fuorché gli interessati, vale a dire i detenuti, che sanno meglio di chiunque cosa funziona e cosa invece dovrebbe essere cambiato, qui ad Opera avrebbe costituito gli stessi Tavoli, certo non ufficiali, ma con la possibilità che il lavoro fatto da questi Tavoli andasse a finire sopra quelli ufficiali. Ci disse anche che il nostro lavoro, se avessimo accettato, sarebbe stato quello più "spinoso", cioè trattare dell'ostativo (4bis) e del 58ter. Cioè lavorare per cercare un'alternativa al 58ter (la collaborazione).

Dopo qualche giorno ci convocò di nuovo per presentarci quelli che sarebbero stati i nostri coordinatori, due avvocati della Camera Penale di Milano. Iniziammo il lavoro. Non era facile mettere d'accordo così tante teste ma alla fine, anche se siamo diminuiti di numero, siamo riusciti a svolgere un lavoro che, proprio quando stavamo per finirlo, ecco che ci sembrò tutto inutile. Nel frattempo il Ministro Orlando, dietro pressione di quei gruppi politici, si lasciò passare il termi-

ne, forcaioli, fu costretto a ritirare la proposta di una revisione del 4bis.

Sotto la spinta dei nostri coordinatori, portammo a termine il nostro lavoro e lo consegnammo, ma senza entusiasmo, convinti che tutto sarebbe finito lì. In ogni caso per noi è stata una bella esperienza; per la prima volta non ci siamo sentiti abbandonati a noi stessi, esclusi dalle iniziative, e questo non è poco. Insomma ci siamo accontentati di esserci. Questo è quello che abbiamo pensato. Fino a qualche settimana fa. A volte una fiamma, per quanto spenta sembra, in realtà sotto la cenere, il fuoco ancora arde. Pensavamo che tutto fosse ormai cenere, invece, all'improvviso, dopo alcuni mesi siamo stati di nuovo convocati. Ad aspettarci c'erano i nostri coordinatori. Ci dissero di prepararci per il giorno dopo perché saremmo dovuti andare al teatro (all'interno del carcere) a presentare il nostro lavoro ad una platea composta da altri gruppi di lavoro e da magistrati di sorveglianza, nonché da garanti di detenuti e dal provveditorato. A parte naturalmente il nostro direttore.

Così è stato. Presentammo il nostro lavoro e tra i presenti suscitò molto interesse. La settimana dopo la cosa si ripeté, ma questa volta furono i coordinatori a parlare. Comunque, quando pensavamo che ormai il nostro lavoro non fosse altro che carta straccia, ecco che adesso si trova nel sito ufficiale del Ministero e in quello della Camera Penale di Milano.

Cambierà qualcosa? Non lo sappiamo, ma abbiamo suscitato molto interesse, sia all'esterno che all'interno del carcere. Forse qui qualcosa sta già cambiando, ma all'esterno bisogna sempre fare i conti con chi si oppone ai cambiamenti, almeno che questi non vertono verso il male. Lì di consensi se ne trovano abbastanza.

La speranza è che il nostro lavoro faccia riflettere sulle pene, sulla necessità che qualcosa debba cambiare per non lasciare che in carcere si continui a morire e non solo di morte fisica, ma di quella forse peggiore che è la morte sociale.

Chi scrive sono ergastolani ostativi ai benefici, che per i non addetti ai lavori significa: “qualunque cosa farai, qualunque possa essere il tuo atteggiamento verso la vita, il tuo cambiamento, il tuo comportamento, la tua consapevolezza dei tuoi reati, e di conseguenza la tua condanna verso un passato da cui vuoi distaccarti, per quanti anni tu possa scontare, o avere già scontato in galera, sappi che non uscirai MAI”. Bene! Esclameranno in molti, è così che le pene dovrebbero essere. E' proprio a loro che questo lavoro dovrebbe andare. Forse, mettendo la parte i luoghi comuni e i pregiudizi, dopo aver letto questo scritto, se non cambieranno idea, almeno sapranno qualcosa di più concreto sul carcere, sulle pene, ma quello che è più importante, sull'essere umano che abita questi posti.

Baglio Vito, nato ad Alcamo (TP) il 25/4/1968, in carcere dal 30/03/1997 ( ergastolano)

Paolello Orazio, nato a Gela (CL) il 09/03/1966, in carcere dal 08/12/1993 (ergastolano)

Puzzangaro Gaetano, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 08/09/1968, in carcere dal 02/09/1992 (ergastolano)

Sole Alfredo, nato a Racalmuto (AG) il 18/11/1967, in carcere dal 30/09/1991 (ergastolano)

Triglia Antonio Giuseppe, nato a Noto (SR) il 17/01/1951, in carcere dal 17/02/1993 (ergastolano)

Di Martino Luigi, nato a Boscotrecase (NA) il 24/01/1954, in carcere dal 20/03/1994 (ergastolano)

(\*) Circuito Alta Sicurezza

## **Aprire alla speranza**

L'approccio con il gruppo di lavoro composto da una decina di condannati (nove all'ergastolo, uno a trent'anni) per reati ostativi è stato forte. E' stato da subito evidente come l'impresa fosse cercare di raccontare il senso della pena senza speranza, senza indulgere in racconti personali o atteggiamenti vittimistici, ma cercando di arrivare ad una riflessione profonda e condivisa sulla comune esperienza. Sono stati sin da subito individuati due profili del lavoro del gruppo: da un lato il senso di una pena senza prospettive; dall'altro, la riflessione sulle possibili alternative alla collaborazione come via di accesso ai benefici penitenziari. Entrambi i profili, peraltro, con il forte filo conduttore del cambiamento profondo sentito da tutti i partecipanti, detenuti tutti da più di venti anni e tutti uniti dall'esperienza, più o meno lunga, del carcere duro del 41 bis.

Le riflessioni, già intense e profonde al primo incontro, si sono poi sviluppate tra i partecipanti e sono state poi condivise con noi coordinatori agli incontri successivi, intervallati dalla lettura di materiale sui temi delle preclusioni, dell'ergastolo, della collaborazione, della storia della lotta alla criminalità organizzata. Qualcuno dei componenti ha abbandonato, qualcuno si è unito al gruppo.

I lavori definitivi, qui compendati, sono straordinari.

Sono straordinari perché testimoniano in primo luogo il profondo cambiamento di persone detenute da decenni, che hanno potuto studiare, rivisitare le proprie scelte, maturare una consapevolezza piena della propria situazione.

Perché le proposte che sono emerse dalla riflessione sono puntuali, dettagliate, coerenti. E peraltro sembrano muoversi sulla stessa linea delle proposte che sono emerse, quanto meno nella relazione di medio termine, dal lavoro del tavolo ministeriale n. 16 degli Stati Generali.

Perché sono state l'occasione per un confronto aperto al pubblico all'interno del carcere di Opera, che è stato per molti dei detenuti del reparto AS1 la prima occasione di contatto con l'esterno dopo anni di chiusura totale.

Perché, infine, rimettono in gioco il tema dell'ergastolo ostativo e della sua incostituzionalità, posta in evidenza ancora di recente dalla Corte EDU, e stimolano la battaglia per la sua abolizione.

Al termine del lavoro, abbiamo ricevuto una lettera dalle persone con le quali abbiamo lavorato. Crediamo sia importante lasciare alle loro parole il riassunto del senso del percorso fatto: "non è stato facile confrontarci con voi, avvocati-coordinatori, in questa straordinaria avventura che ci ha visto coinvolti anche emotivamente. Rappresentate quella parte sana della società civile che ha subito, e che è costretta a vivere in mezzo alle rovine del passato ... già dall'inizio abbiamo scritto il nostro documento con la responsabilità e l'entusiasmo di chi ha qualcosa da dire e, possibilmente, rimanere il più lontano possibile da facili sociologismi".

La speranza, è evidente, non muore mai; la speranza è quella che ha spinto il gruppo, nonostante il tema fosse la pena senza speranza. E la speranza è che venga restituita alla pena il senso che le è proprio: "se

è vero che anche la pena può dare frutto, ebbene il frutto è davvero maturo, è tempo di coglierlo altrimenti marcisce. Ma *fuori* non lo sanno ... se almeno gli scienziati inventassero uno psicoscopio, con il quale guardare dentro l'anima, e scoprire quand'è che l'individuo si è 'rieducato'... Ma lo psicoscopio non esiste" (Fassone, *Fine pena: ora*, Sellerio, p. 162). Che lo psicoscopio non esista è indubbio, ma crediamo che debba essere fatto un tentativo di guardare dentro l'anima anche di queste persone .

Avv. Antonella Calcaterra e Valentina Alberta

Camera Penale di Milano

Coordinatrici del gruppo di lavoro nel carcere di Opera su "Trattamento. Ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo", tema oggetto degli Stati Generali sull'esecuzione penale.



## I<sup>a</sup> parte

### L'inferno della speranza

Dalle parole di una persona condannata all'ergastolo, sia esso ostativo o meno, sono poche le argomentazioni che si possono affrontare con le persone non detenute, in quanto proprio la condizione stessa protratta nel tempo, in alcuni casi anche per diversi decenni, inibisce ogni capacità di confronto. Il tempo trascorso all'interno di quattro mura di cemento, protratto per molti anni, favorisce e conduce l'essere umano all'alienazione dei propri pensieri. Da ciò ne deriva che il detenuto "vive" vegetando ed è trascinato a condurre un'esistenza del tutto diversa dalle naturali caratteristiche biologiche lo hanno generato, inibendone la dinamica evoluzione simbiotica con il mondo esterno. Ascoltare le parole di un ergastolano, capirne le reali motivazioni e illusioni che giorno dopo giorno si pone come obiettivo da raggiungere nel tentativo di dare un senso alla propria effimera esistenza, diventa un filo non semplice da seguire, in quanto le parole via via acquisiscono una tonalità crescente, non tanto per il semplice gusto di emettere un suono rumoroso, ma semplicemente per farlo diventare un grido profondo lanciato dall'interno di un mondo dove il rumoroso silenzio anziché scuotere l' "uomo" lo annichilisce. Un rumoroso silenzio dall'interno delle nostre tombe numerate dove gli unici componenti vitali a farci compagnia sono la solitudine, i rimorsi, la delusione, il fallimento. Il fallimento di una vita sprecata all'interno di carceri di massima sicurezza dove si è completamente snaturato l'uomo dalle più elementari sfere di vita.

Ma i nostri errori, i nostri fallimenti all'interno del consorzio umano, non potevano restare lettera muta. Il lavoro, le riflessioni non sono state facili compiti da svolgere, perché significava mettere in di-

scussione tutto, maggiormente il tuo “lo” distruttivo. Il carcere se da un lato ti annichilisce, ti aliena, dall’altro ti fa riflettere, ti aiuta a passare in rassegna ogni singolo atto della tua intera esistenza, anche quella parte civica e nobile della tua vita. Spogliarti è la chiave di tutto. Devi strapparti i vestiti di dosso e restare nudo per capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Spogliarsi ha significato aver cominciato a capire gli errori che gravano sopra le tue spalle schiacciandoti a terra, soffocandoti, ha significato passare attraverso depressioni, rimorsi lancinanti, non sentirti più essere umano come gli altri; ha significato “toccare” il fondo del barile tanto da aver avuto la sensazione di sprofondare in un abisso senza fine non potendosi fermare, di non potersi afferrare a nulla, come se avessimo perduto ogni sostegno nella vita. Tuttavia quando si arriva nel fondo, avviene la risalita. No!

Noi abbiamo continuato a scavare, scavare, fino ad arrivare a quell’archetipo del sentimento morale che questa volta ha gridato così forte da stordirci, da svegliarci. Svegliarci e capire che se i nostri pazienti non avrebbero avuto fine, non si può sopportare che non possedessero un reale, vero, nuovo significato. Spogliarci, svegliarci ci ha fatto capire di aver portato dentro di noi vite, pensieri, azioni non nostre.

Le abbiamo viste le azioni, le sofferenze, le vite, le nostre e quelle degli altri che non ci sono più. E tutte queste vite erano divise in frammenti che supplicavano di essere messi insieme. Mettere insieme tutto ha significato “sbattere” la testa contro ogni muro delle numerose celle prima di dare un senso e valore a ciò che valore prima non aveva.

Per questo vi basta sapere guardare dentro di noi per rendervi conto di quanto sia marcatamente annientante la vita vissuta in un

luogo di sofferenza come quello in cui vegeta. Analizzando il caso dal punto di vista della fisiognomica, si può affermare che dopo tanti anni i lineamenti della sofferenza restano impressi nei loro occhi, nelle loro mani, ne contornano i caratteri fisionomici del viso, ne viene debilitato il fisico in ogni parte e ancor peggio spesso si viene trascinati giù in uno stato depressivo che ne snatura i pensieri.

Come diceva Italo Calvino nel libro *“Le città invisibili”* [*...ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli angoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, in ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli ecc. ...*], così si può descrivere una persona che ha vissuto per un quarto di secolo in una condizione di forzata cattività.

Il rapporto che affiora tra un ergastolano e la concezione stessa della vita è un qualcosa che supera ogni pensiero umano, infatti l'ergastolano può vivere soltanto attraverso i sogni, perché essi sono l'unico modo che permette di essere e intrecciare le parole con le immagini secondo una volontà a volte desiderosa di dare un significato tangibile al proprio io interiore ed al proprio Animo. L'argomento meriterebbe uno spazio ben più ampio, ma noi qui ci limitiamo a darne soltanto un accenno, perché se da un lato abbiamo la certezza che gli addetti ai lavori conoscono bene il problema, dall'altro siamo scettici nel credere che nel nostro Bel Paese ci sia una volontà legislativa smaniosa di farsi carico del problema ergastolo.

Tuttavia, l'argomento ergastolo investe un'ampia fascia della nostra società, ed entra in modo prepotente nella vita di ogni cittadino. Alcuni ne parlano solo per il semplice gusto di puntare il dito contro chi l'ha “meritato”, altri ne discutono in modo del tutto disinteressato ma molti credono che se ne debba parlare in termini ben più seri

dal momento che nessuno può dire di esserne completamente scervro. Del resto chi meglio di chi convive con la consapevolezza di non uscire “MAI” dal carcere può descrivere l’illogicità di una pena così atroce, raccontata da chi l’ergastolo lo sorregge e ci convive da oltre 20 anni, sopportandone tutto il peso che deriva non soltanto dall’afflizione della pena in quanto tale ma, soprattutto, dalla tormentata e dolorosa afflizione per i motivi che l’hanno determinata.

Le pene devono tendere alla rieducazione, lo dice la nostra Costituzione, dove contiene in sé l’orizzonte della possibile risocializzazione per tutti i condannati, anche per coloro la cui responsabilità penale sia stata la più grave ed orrenda. Oggi ciò non accade, a dispetto della nostra Costituzione, perché con le “emergenze” che in Italia sembrano non finire mai si tende ad escludere una ben precisa fascia di detenuti da qualunque tentativo di recupero. Sempre più spesso ci sentiamo domandare come viviamo la vita in carcere con la consapevolezza che non otterremo mai la tanto agognata libertà. Crediamo che in realtà questa consapevolezza non sia tanto consapevole. Gli stessi ergastolani spesso ignorano l’ostatività o non sanno di preciso cosa significhi essere ostativi, oppure semplicemente si sceglie di ignorarlo convincendosi, a torto, che basti solamente la quantità di carcere scontato; ci si convince che alla fine nessuno sconterà realmente più di trenta anni di carcere.

Premesso che il reato ostativo è entrato a far parte della nostra pena dal 1992 e cioè da gravi reati commessi in quegli anni, ci si renderà conto del vero significato dell’ostatività tra cinque anni, quando si saranno raggiunti i trenta anni di pena sofferta che quando, cumulati con la liberazione anticipata, si saranno raggiunti quaranta anni di carcere.

È emblematico il caso di un detenuto che al suo arresto fu immediatamente sottoposto al regime del 41 bis e, dopo aver scontato ben 21 anni in questo regime, era convinto che il solo ostacolo fosse appunto quello stato e, una volta fuori, sarebbero bastati gli anni scontati per raggiungere i benefici di legge. Ignorava del tutto cosa fosse il 4 bis. Non sapeva che potesse esserci l'ergastolo ostativo e che comunque l'ostatività si superasse solo dopo aver scontato la parte di condanna prevista per il 416 bis. La consapevolezza di essere finito in un nuovo limbo, invece, lo vide catapultato in un nuovo mondo, un mondo irreali, e questo fece mutare di non poco il suo stato psicologico. Purtroppo molti detenuti hanno la stessa convinzione e vivono la vita carceraria inconsapevoli che in carcere ci moriranno a causa di un articolo di legge che altro non è che la morte sociale e fisica del detenuto.

Il giudice delle leggi ci dice che l'ergastolo non viola la Costituzione perché non è una pena perpetua, cioè esiste da un punto di vista costituzionale in quanto tende a non esistere. È logico dedurre da questo che, contrariamente, una reclusione a vita sarebbe incostituzionale. Allora l'ergastolo ostativo cos'è, un'invenzione fantasiosa degli stessi ergastolani?

L'unico principio che accerti il sicuro ravvedimento, e quindi la possibilità di superare il 4 bis e di conseguenza l'ergastolo ostativo, è la collaborazione fruttuosa con la giustizia- è il presupposto idoneo a raggiungere il risultato di interrompere l'esecuzione della pena perpetua- mentre la revisione critica del proprio passato, anche nella sua dimensione autentica ed attestata da comportamenti certi di dissociazione ma non di delazione, tiene dietro alle sbarre per sempre il condannato.

I detenuti di lunga carcerazione si ritagliano un angolo di vita che possa avere un margine di "normalità", si dedicano ad attività che servono soltanto ad annullare il tempo e non certo per utilizzarlo, dal momento che della loro rieducazione non importa a nessuno. La frustrazione è assoluta, è un annientamento della personalità della persona fisica, vedersi lentamente invecchiare giorno dopo giorno, anno dopo anno in un turbine di sentimenti contrapposti che ti tengono in sospenso tra la vita e la morte. E' abominevole!

Menti continuamente a te stesso per poter sopravvivere, menti alla tua famiglia per non farla soffrire per la certezza di una pena che alla fine ti ucciderà. Ma quello che è più crudele è quando sono gli altri a mentirti, quando ti senti ripetere che "nessuno sconta l'ergastolo fino alla fine e che ti basta resistere e crederci, e comportati bene". Crederci!

È quello che dicono sia gli operatori che i membri dell'equipe tratta mentale. Mentono sapendo di mentire, o lo fanno in buona fede perché anche loro pensano e magari sono convinti che in un Paese civile come il nostro non esiste e mai potrà esistere una pena lunga fino ad ucciderti?

Diciotto tavoli di discussione si sono riuniti per discutere di carceri, di codice penale. "Stati Generali". Discutono delle nostre vite. Cosa ne verrà fuori? Nulla per noi, saremo fortunati se non peggioreranno le leggi e i trattamenti nei nostri confronti. Siamo, e non ci stancheremo di ripeterlo, quella fascia sacrificabile non per un bene comune, perché se davvero si indagasse si scoprirebbe che la maggior parte di quelle persone che vengono sacrificate senza un pizzico di vergogna oggi sono persone del tutto diverse e hanno smesso di meritarsi questo trattamento. Eppure si tratta di persone che potrebbero perfino essere utili alla società più di quanto potreste pensare.

Purtroppo si preferisce abbandonarle al destino che è stato riservato a loro.

Le ore, i giorni, i mesi, gli anni, decenni dopo decenni che scorrono in una totale inutilità... si arriva a rassegnarsi e in quella rassegnazione subentrano due aspetti comportamentali: la decisione di porre fine alla propria vita e il totale alienarsi. La prima forse, in tutta la sua crudeltà, è di sicuro la più coerente, la seconda, invece, ti porta ad una spersonalizzazione più o meno totale, ti porta alla convinzione che tutto il male che ti viene fatto è qualcosa che meriti (non si riferisce solo alla carcerazione in sé) e ti abbandoni alla totale apatia. Si arriva a rassegnarsi e ad abituarci e via via che vai avanti in un mondo isolato, asettico, brumoso, ti scopri "malato", perché ti sei accorto che la rassegnazione, così come l'abitudine, ci hanno fatto accettare qualsiasi disgrazia, qualsiasi dolore, qualsiasi morte, anche la tua di morte. Quindi per abitudine abbiamo imparato a vivere accanto a persone e regimi penitenziari odiosi; abbiamo imparato a portare le catene; abbiamo imparato a soffrire in silenzio. E mentre il tempo trascorreva inesorabile ci siamo rassegnati al dolore, alla solitudine, a tutto. Sì, proprio a tutto, anche a quel regime a volte privo di senso e di significato pedagogico.

Il giustificare ogni cosa, anche ogni sorta di punizione, stava significando che il più spietato dei veleni stava entrando in noi silenziosamente, lentamente, annientando ogni singola forma di vita. La nostra malattia rendeva anche i colloqui un momento da evitare perché marcatamente portatori di stress. Per decenni vedere i propri familiari attraverso un vetro blindato che evitava ogni singolo e naturale contatto umano, era divenuto quasi insopportabile. La domanda ricorrente che ti ponevi era: io merito di essere punito, ma i genitori, le mogli, i figli, i nipoti, perché? I "perché" divennero una sorta di chiodo fisso. Ma se inizi a chiederti, inizi a cercare, inizi a dare risposte e a

passare in rassegna la tua intera esistenza, comprese le azioni fatte o mancate. La “cecità”, intesa come forma di ignoranza è stata una delle prime condizioni invalidanti a cadere, perché ci siamo resi conto che è una natura priva di immaginazione che può pietrificarsi in un’assoluta mancanza di sensibilità. Aprire gli occhi ha significato andare oltre se stessi, oltre il nostro piccolo mondo. Aprire lo sguardo sul mondo ha significato *Effatà*, cioè apriti. Apriti, nonostante nessuno ti rivolgesse la parola e nonostante non ci fosse neanche il tuo nome sulla porta della tua tomba numerata, come a significare: tu non esisti.

Ma ormai eravamo in viaggio e, prima di partire, con un semplice gesto della mano abbiamo sbattuto la porta in faccia al nostro passato. Il viaggio è stato solitario, e considerato che continuavano a non rivolgerci la parola, come sordomuti iniziammo a parlare, senza parola, a noi stessi. E come in una sorta di autoanalisi ci siamo aperti dalle nostre chiusure, dalle nostre gabbie mentali. Ed *Effatà*, ovvero apriti, ha prodotto la dolce sensazione di aprire una finestra al sole, alla vita. Adesso tocca a voi aprirvi, perché se trascorso il tempo della punizione ci lasciate a noi stessi, vale a dire ci abbandonate nel preciso momento in cui comincia il più alto dovere, significa che non avere capito quanto abbiamo patito e quanta strada abbiamo percorso. Questa era una riflessione di Oscar Wilde nel suo “*De Profundis*” sul dovere che la società ha dopo avere punito. Ancora più profondo e eloquente Wilde lo è stato quando parla dell’amore di Dio, “il fatto che Dio Ama l’uomo ci mostra che nel divino ordine delle cose ideali sta scritto che sarà dato Amore Eterno a chi eternamente ne sarà indegno. Ma se questa espressione appare troppo amara, diciamo che tutti son degni d’amore tranne colui che pensa di esserlo”.

Non reagisci, non cerchi nessun modo per svincolarti da questa morsa, lasci che le tue giornate diventino una ripetizione, una identi-



ca all'altra persino nelle più insignificanti azioni. Ti rapporti sì con gli altri, ma fa parte della giornata, vai sì a scuola ma anche questo non è altro che parte del giorno, socializzi con altri compagni, ma è qualcosa da fare per riempire una precisa fascia oraria; ma cosa pensi quando la sera nella tua cella rimani solo con te stesso? Nulla! Il vuoto totale. Diventi autistico e, se pensi qualcosa, pensi al giorno dopo e a tutte le cose che dovrai fare, cioè quello che hai già fatto tutti i giorni della tua vita trascorsa in carcere. Un inutile scorrere del tempo riempie le tue giornate, attendi ciò che in realtà non si potrà mai realizzare. Questa attesa non è speranza, solo illusione creata dal tuo cervello, dalla tua mente, per poter sopravvivere, per non lasciarti cadere in quella realtà che potrebbe ucciderti in qualsiasi momento. Ma per quanto tempo potrai ingannare la realtà? Si potrebbe pensare che si è pessimisti e si vede il bicchiere mezzo vuoto, di certo è che, che sia mezzo pieno o mezzo vuoto, non trabocca.

La realtà ti fa vedere le cose per come sono e non le apparenze che, per quanto possano darti forza e coraggio e per quanto tu li possa scambiare per vere, sono solo apparenze e di conseguenza non vere, false. Una inutile illusione invade le nostre vite e, illusione dopo illusione, lentamente le strangola. Se cadi da un palazzo di cento piani ne hai novantanove per dire "fin qui tutto bene, fin qui tutto bene", ma se cadi in un pozzo senza fine puoi ripeterlo all'infinito quel "fin qui tutto bene". Per noi non ci sarà mai quell'ultimo piano che porrà fine alle nostre false speranze. Un cadere senza fine ti uccide già dal momento in cui cadi, solo che non lo sai ancora.

Ogni detenuto che ha più o meno una lunga pena reagisce al carcere impiegando il suo tempo a volte in cose costruttive come frequentare corsi di formazione, scuole, oppure in giornate meno costruttive, che tuttavia aiutano a sopportare il tempo che scorre, come dedicandosi al proprio aspetto fisico, frequentando la palestra, tra-

scorrendo le giornate in quello che si può definire “la frustrazione dell’animale in gabbia”. Se qualcuno ha visitato lo zoo sa di cosa si sta parlando, ma per quelli che non ci sono mai andati il riferimento è a quegli animali che sono stati catturati liberi. Il loro andare avanti e indietro nella gabbia diventa isterico e se lo guardaste negli occhi vi accorgeteste della sua “assenza”, sono spenti, è morto nello spirito prima ancora che arrivi la sua morte fisica. In ogni caso, questi detenuti hanno un traguardo da raggiungere: la data di scadenza della loro condanna. E quando questa data non solo non esiste, ma non c’è nemmeno una speranza che la sua situazione possa cambiare, cosa succede nella mente di questi detenuti?

La rassegnazione è un’arma a doppio taglio. Da una parte può alienarti e in questo modo sconterai il resto della tua vita in carcere come un automa senza più nemmeno la cognizione del tempo, ma la tua vita non avrebbe più motivo di esistere, è solo un deambulare e un fondersi con i suppellettili della tua cella, divieni parte di essa, in definitiva, smetti di esistere. Dall’altra parte, quando entri nella piena consapevolezza di questa tua esistenza, poni fine alla tua vita. Questa è una lettera di un detenuto che ha compreso l’inutilità della sua esistenza e ne ha posto rimedio:

*“[...]quando leggerai questa mia ultima lettera saranno passati tre o quattro giorni dalla mia morte. Da circa due mesi non sono più io, il motivo non lo so neanche io.*

*Ti posso dire che sono entrati due virus nel mio cervello a me sconosciuti. Uno mi diceva di fare una cosa, l’altro mi diceva di non fare quella cosa. “[...]un virus mi dice di farla finita, l’altro mi dice no. Uno dice all’altro “sei un vigliacco” l’altro dice che è coraggioso e glielo dimostrerà. A quanto pare ha vinto il virus coraggioso.*

*[...]mi impiccherò in mattinata tra le ore cinque e le sei. comunque cinque minuti prima di impiccarmi ti scriverò l'ora esatta del mio ultimo gesto da vivo. Sono le ore 07 e mi sto impiccando. Addio mia grandissima, sei unica".*

Queste sono le ultime parole scritte da un uomo che ha deciso di farla finita perché aveva ben compreso che l'ergastolo ostativo ai benefici distrugge ogni speranza e se poi smetti anche di sognare, beh, questo è il risultato. Molti altri hanno preferito la morte alla carcerazione senza speranza. Non si può pensare di vivere una vita priva perfino della possibilità di sognare.

Un giudice irlandese, Ann Power-Forde, ha redatto una *Concurring opinion* molto interessante in quanto sostiene che la Corte EDU nella sua pronuncia abbia implicitamente affermato che dall'art. 3 CEDU discende un generale "diritto alla speranza". Testualmente il giudice concorrente afferma che: "la sentenza riconosce, implicitamente, che la speranza è un aspetto importante e costitutivo della persona umana. Gli autori degli atti più odiosi ed estremi che infliggono ad altri sofferenze indescrivibili conservano comunque la loro umanità fondamentale e hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per quanto lunghe o meritate siano le pene detentive inflitte loro, essi conservano la speranza che un giorno potranno riscattarsi per gli errori commessi".

"Voi odiate i criminali fino a ucciderli, io odio l'omicidio". Con queste parole Victor Hugo si esprime nel suo libro contro la pena di morte, ma c'è una pena che è peggiore della morte; morire non è altro che cessare di esistere e a volte è più accettabile di una vita priva di esistenza. Vivere ed esistere non sono la stessa cosa, in carcere ti privano dell'esistenza lasciandoti in vita. Trascorrere così tanto tempo in carcere, in una cella di pochi metri quadri, è già di per se una punizione che, meritata o no, ti stritola lentamente, ma vivere in queste con-

dizioni, con la consapevolezza che non potrai mai ottenere la libertà, annientando ogni tua speranza, è peggiore di una condanna a morte.

Noi giudichiamo il male e in quanto tale lo condanniamo, ma lo facciamo infliggendo altro male. Non si vuole affatto apparire delle vittime, né piangersi addosso per un destino che noi stessi abbiamo scelto o che siamo stati costretti a scegliere. Quello che bisogna domandarsi è se è giusto, dopo aver tolto la libertà ad un essere umano, dopo averlo reso inerme per gli anni di galera scontata, dopo avergli sottratto la possibilità di amare, togliergli anche l'ultima cosa che lo tiene in vita. La speranza.

Nella lettera del suicida è rinchiusa tutta la crudeltà di un sistema che ha perso la capacità di perdonare. Lui questo lo aveva capito, si era reso conto di ciò che noi invece volontariamente scegliamo di ignorare. Scambiamo l'illusione per speranza, per avere la forza di continuare a vivere; la consapevolezza, quella vera, ci ucciderebbe. Viviamo immersi nell'illusione che basti lo scorrere del tempo per aggiustare tutto. Sì, il tempo... ne è trascorso così tanto da non renderci nemmeno conto che quello che ci rimane da vivere è sempre meno di quello già vissuto, ma noi ci ostiniamo a pensare che ancora qualche anno, e poi ancora qualche anno, e poi ancora e... nulla! Non succede nulla. Siamo cresciuti, invecchiati, cambiati fisicamente e mentalmente, ma la nostra realtà, la teleologia di tutto questo è come se fosse un punto fisso nello spazio e nel tempo, nulla potrà mai cambiarlo. Qualunque cosa facciamo, che studiamo, che prendiamo una laurea, che diventiamo degli artisti, poeti, scrittori che, tutto sommato, perché no, diventiamo buoni, tutto questo non potrà mai cambiare il fine ultimo, quel maledetto punto fisso nel tempo e nello spazio e la nostra inevitabile destinazione.

Molti di noi vivono questa carcerazione senza speranza, nella totale apatia, nel loro occhi potrai leggerne il destino, la loro fine. Avete mai guardato veramente un ergastolano negli occhi? Si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Se questo è vero, vedreste attraverso i suoi occhi il vuoto, un corpo senza anima, un contenitore a cui è stato sottratto il prezioso contenuto. Occhi spenti, privi di qualsiasi immagine del futuro, privi di speranza, privi di quella lucentezza che è segno di vita. Non vedreste altro che gli occhi di un cadavere, velati da una tristezza così profonda che rischiereste di perdervi dentro. Gli occhi non sono solo lo specchio dell'anima, sono la testimonianza di una vita passata, presente e futura, ma quelli dell'ergastolano sono occhi che non vedono più nulla se non un continuo presente. Ieri, oggi, domani, non hanno più senso, esiste solo questo momento, quell'attimo che sfugge a chiunque, noi lo imprigioniamo in un eterno presente. Forse è proprio questo che ci tiene in vita pur sapendo di non esistere e cioè non sentirsi più parte di nulla, nemmeno del tempo che scorre, diveniamo, prendendo in prestito Foucault, "cosa tra le cose". Siamo ormai parte della cella in cui viviamo, un suppellettile, ma la natura umana ci sprona alla sopravvivenza, non vogliamo, non possiamo abbandonarci all'inutile destino che ci è stato riservato; reagiamo in diversi modi, ci ritagliamo un angolo di vita incomprensibile ad occhi esterni. Non è vivere, ma non è neppure rassegnazione, se lo fosse seguiremmo inevitabilmente e consapevolmente la via della morte. È un mondo tutto nostro, privo di ogni cosa, certo, privo di speranza, privo di amore, privo di vitalità ma è un mondo che ci permette di vivere seppur ci sia stato negato di esistere.

Ognuno di noi si immerge nel suo piccolo mondo che si è creato. In questo gruppo ci sono due laureati, un laureando, tre iscritti all'università, pittori, costruttori di modellismo, tutti ci siamo costruiti il nostro mondo e lì dentro ci perdiamo in un tempo senza tempo, siamo incastrati tra lo spazio del ticchettio dell'orologio, quell'intervallo che

c'è tra un secondo e l'altro; si, siamo come sospesi nel tempo. Non c'è nessuna intenzione utilitaristica in queste scelte, sono solo fine a se stesse.

Se è vero che la conoscenza ti rende libero, è anche vero che ti rende triste.

Volente o nolente gli studi e/o l'arte ti proiettano in una dimensione diversa da quella in cui eri abituato. Ti apre gli occhi e la mente su diversi aspetti della vita, ti rendi conto che avresti potuto fare queste scelte prima di aver fatto le scelte sbagliate e questa conoscenza, se da una parte in qualche modo ti aiuta a sopravvivere, dall'altra non ti dà altro che tristezza e frustrazione. Forse si era più felici quando si era più ignoranti, quando la tua mente era limitata ed orientata solamente su te stesso. Per quanto sbagliato fosse.

La vita vissuta nella consapevolezza che il fine pena mai sarà davvero mai è un vivere in continua contraddizione, non ci sono parole che possano descrivere quello che si sente, le notti insonni a domandarsi "perché mi ostino a vivere" per poi pensare "devo vivere a tutti i costi". Una continua contraddizione che lacera ogni legame con la realtà proiettandoci in un assurdo mondo senza logica, senza alcun senso.

Se poco sopra abbiamo scritto che non si vuole apparire delle vittime, né piangersi addosso, tuttavia non si può fare a meno di imprimere un pensiero, una riflessione o, se volete, una domanda. Non c'è nessun dubbio che gli errori della vita, le scelte sbagliate si debbano pagare e lo scopo di infliggere una punizione, tra le altre cose, è anche quella di far comprendere gli errori commessi, ma come quando una pena inflitta supera ogni logica umana, ogni senso civile, da farla perdurare in "eterno", non si corre forse il rischio che chi la subisce

smetta di sentirsi colpevole e si convinca di essere una vittima? Sentire di aver pagato abbastanza è quella linea rossa che divide il colpevole dalla vittima e con queste smisurate pene si rischia che le persone detenute smettano di evolversi; si può cambiare solo se ci si sente colpevoli e non certo facendo di questi colpevoli delle vittime di un sistema che mira solo a distruggerli.

Usare la clemenza, il perdono, fidarsi di chi ha sbagliato e l'ha capito rende quella persona consapevole delle sue colpe. Porgendogli una mano lo si farà sentire in colpa, saprà che, nonostante quello che ha fatto, viene aiutato e questo farà di lui una persona migliore. Infliggere solamente dolore e togliere ogni speranza, lo rende una vittima, smettendo di sentirsi colpevole.

Molti di noi hanno visto crescere i propri figli attraverso un vetro, per 10/15/20 anni sono stati catapultati in una carcerazione dove è stato soppresso ogni diritto, cosa giustificata dalle solite leggi emergenziali. Ma qualcuno si è mai chiesto cosa ha comportato psicologicamente al detenuto? Forse sì, forse è proprio per questo che è stato scelto questo tipo di carcerazione. La parola d'ordine era "annientare l'uomo" per annientare il suo reato e ancora oggi, dopo essere usciti da quel regime da parecchi anni, si continua a cercare di annientare l'uomo per annientare il suo reato, ma l'uomo non è il suo reato! Non vuole essere una denuncia questa, ma solo cercare di fare capire cosa comporta, cosa succede nella mente di un fine pena mai con la consapevolezza che morirà tra le mura di un carcere senza aver rivisto nemmeno per un solo momento la libertà.

Ogni essere umano di questo pianeta quando va a dormire spera di fare un bel sogno, i sogni sono quella parte necessaria della vita che ti proietta in un universo impossibile, perfino i sogni onirici, per quanto possano apparire senza senso perché confusi, hanno, tutta-

via, il potere di allontanarti dalla realtà. I sogni ti fanno realizzare, anche se solo per poco, desideri inconsci e consci ma comunque impossibili nella realtà. Un ergastolano smette anche di sognare e quando lo fa, quelle rare volte, sogna il carcere. I suoi sogni non hanno più il potere, la forza, nemmeno di oltrepassare le mura di cinta del carcere. Questo è il momento in cui anche la tua anima ha le catene e non può allontanarsi dal ceppo, nemmeno attraverso i sogni.

Cos'altro togliere a un uomo? Non rimane più nulla, viviamo con la consapevolezza di non avere più nulla, davanti a noi c'è il vuoto totale, l'assenza di ogni cosa. Non basta! Ci viene sempre e comunque negata ogni cosa. Il vero potere di una persona su un'altra è il potere di negare, chiunque può dire di sì, ma quel sì non ha lo stesso potere del "No". Poter negare è la consapevolezza che la vita dell'altro è nelle tue mani, il "No" è il palmo della mano che si chiude schiacciando l'uomo. Aprite quella mano! Lasciate che un alito di vita torni ad impossessarsi di questi corpi ormai vuoti, lasciate uno spiraglio di speranza, non annientate completamente l'uomo, annientate il reato che ha commesso, ma lasciate che l'uomo torni ad esistere.

Ma la domanda, tutto sommato, rimane ancora senza risposta, e cioè, come si può vivere con la consapevolezza di non rivedere mai più la libertà? La risposta è semplice: non si può! Infatti noi non viviamo e quello che ci accade non lo percepiamo veramente, è come se accadesse a un altro "Io" che vive fuori di noi. Non è insensibilità, è vera e propria sopravvivenza; siamo divenuti spettatori di noi stessi, anche se, in realtà, molto spesso quando vediamo la nostra immagine riflessa allo specchio, è come se vedessimo l'altro "Io", non ci riconosciamo. Ti soffermi a guardarti allo specchio, ti avvicini per vedere meglio e poi ti domandi: chi è quella persona riflessa con le rughe al volto, invecchiato dal tempo e dalla sofferenza? Sai bene di essere tu quello riflesso, ma non ti riconosci veramente. Pensi a quanto eri gio-



vane quando ti arrestarono e adesso sei così cambiato da non riconoscerti.

Non puoi neanche immaginare, tanto meno accettare, di essere invecchiato così tanto, ma la realtà che si palesa è innegabile, allora non ti resta altro che ignorarla.

Ignorare la realtà forse è il segreto per la sopravvivenza. In fondo chi può sostenere con certezza ciò che è reale e ciò che non lo è? Viviamo in un mondo pieno di sensazioni e definiamo reale ciò che percepiamo con i sensi e non reale quello che non percepiamo.

Noi viviamo in un perenne stato di privazione sensoriale, i nostri sensi hanno smesso di percepire, così ci troviamo immersi in una realtà non reale ai nostri sensi che si confonde con quelle poche cose che ancora riusciamo a percepire; viviamo dentro una specie di sogno onirico e ci illudiamo che quanto prima qualcosa ci sveglierà dandoci un senso diverso di percepire il reale, ma ogni volta che crediamo di svegliarci, in realtà, cadiamo in un altro sogno e sonno più profondo e, lentamente, tra un sogno e un'illusione, ci spegniamo nella totale indifferenza generale.

Non siamo abbastanza vivi per vivere veramente e non siamo abbastanza morti per smettere di soffrire completamente. Noi realmente non sappiamo se anche per noi vale il principio universale della speranza, tuttavia sarebbe opportuno che ci lasciaste un buono da riscattare in un'altra vita.

## **II<sup>a</sup> parte**

### **Alternative a 58-ter**

### **e le implicazioni dell'art. 4-bis**

Entrando in una logica di lotta alle diverse forme di criminalità organizzata, lo Stato nell'immediatezza dei gravi fatti avvenuti agli inizi degli Anni'90 del secolo scorso ha emanato nuove misure restrittive che permettessero di fronteggiare un'escalation di recrudescenza criminale. Queste misure inizialmente erano condizionate anche e soprattutto dalla necessità di dare una risposta decisa ai cittadini che da tutte le parti invocavano un intervento legislativo che andasse a soddisfare il bisogno di legalità, per porre fine agli attacchi continui della criminalità organizzata che hanno investito tutta la nostra penisola. Proprio e anche per questi motivi ha fatto ingresso nell'Ord. Pen. l'art. 4-bis, segnando l'inizio di una nuova visione del sistema che prevede l'applicazione di una misura alternativa al carcere. In un primo momento l'entrata in vigore del D. L. 152/91 ha disciplinato e limitato fermamente le modalità di concessione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975 per quella fascia di detenuti condannati per reati di associazione riconducibili all'art. 416 bis C.P., e pertanto ritenuti pericolosi, quasi come se bastasse il titolo del reato a far diventare una persona socialmente più pericolosa rispetto ad altre condanne per reati diversi.

La sola titolarità del reato, infatti, è bastata per aver attaccata addosso la macchia indelebile di "persona socialmente pericolosa" che solo collaborando con la giustizia se ne sarebbe potuta affrancare, senza tener conto che la collaborazione di per sé può sorgere solamente da un vantaggio in termini processuali e nulla ha a che vedere con il sistema penitenziario. Infatti, il collaborante è persona che va si

ad interrompere il proprio collegamento con l'associazione di appartenenza scambiando e/o barattando la propria libertà con quella di altri, configurandosi quindi in un'ottica di convenienza, sfuggendo ad ogni parametro di valutazione di carattere rieducativo della persona condannata. Del resto appare chiaro che il vantaggio che deriva da questo comportamento niente ha a che fare con la dimensione interiore della persona, andando oltre quella funzione rieducativa intesa come ravvedimento personale e recupero di comportamenti socialmente validi per vivere nella comunità civile.

In quest'ottica gli autori dei reati rientranti nell'art. 4-bis si vedono sbarrata la strada per accedere ai cosiddetti benefici penitenziari, a prescindere dagli anni di carcerazione sofferta, dall'evoluzione della personalità che di fatto avviene in ogni essere umano. Peraltro è da considerare che molte di quelle persone condannate per questi reati al momento in cui commisero il delitto erano poco più che dei ragazzi con un'età media che oscillava fra i 18 e i 23 anni, età questa in cui ancora non si ha la completa formazione della personalità, e oggi quei ragazzi sono prossimi al compiere i 50 anni e poco più. Inoltre, non è del tutto sbagliato affermare che una persona che viva in cattività per così tanti anni per forza di cose acquisisce una certa maturità nell'aver una diversa visione della vita, cambiamento questo riconducibile anche al diverso modo di pensare (che in caso contrario si tramuterebbe nella più totale follia).

Crediamo che il primo punto d'abbattere sia vincere le ritrosie che caratterizzano quella fascia di detenuti che ha vissuto e continua a vivere in carcere tra i due e i tre decenni.

Per quanto sia possibile e non difficile rompere con il passato, tuttavia, l'essere intrisi sin dalla nascita da una sub cultura, rende le nostre convinzioni di oggi qualcosa di cui "vergognarsi". Si è sempre alla con-

tinua ricerca di uno stile di vita carcerario che ideologicamente si allontanano sempre di più dal passato, come l'aver intrapreso gli studi, partecipare a diversi corsi di formazione e tutto quello che ci viene offerto a riguardo, ma per molti di noi quando si tratta di dimostrare apertamente il netto taglio con il passato, ecco che si alza un muro psicologico difficile da abbattere. Non riusciamo neanche ad immaginare di poter vivere additati ad altri come "dissociati". Per questo motivo il nostro lavoro in questo tavolo è stato ed è difficile, anche se in realtà questo tavolo non riguarda direttamente e soltanto noi che ne partecipiamo ma tutti quei detenuti che rientrano in questa fascia.

Siamo pienamente consapevoli che il 4-bis altro non è che la morte civile prima e fisica poi. L'unica possibilità fino ad ora per uscire da questa trappola che ci soffoca lentamente è, come tutti sappiamo, ricorrere al 58-ter, ossia la collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile. Una tale scelta dà allo Stato quella sicurezza che il detenuto non possa più far parte di nessuna consorteria mafiosa. Fino a poco tempo addietro la sola richiesta della inesigibilità alla collaborazione era vista come un gesto da condannare e per questo motivo venivano additati coloro che di questa scelta ne fecero tesoro. Oggi, quella stessa scelta diviene quasi normale, un passaggio automatico se si vuole accedere ai benefici.

C'è chi ancora lo ritiene un gesto da evitare ma questi sono ormai la minoranza. Comunque sia, questo gesto che libera dalle catene del 4-bis non è accessibile a tutti, può beneficiarne solamente chi non ha zone d'ombra nelle condanne passate in giudicato mentre, al contrario, altri che ancora detengono elementi "oscuri" nelle proprie sentenze dovranno farne chiarezza e questo equivarrebbe ad una collaborazione attiva.

## Perché non farlo?

Sono molti gli argomenti che motivano chi sceglie di non intraprendere questa strada. Uno di questi, forse il più importante, è che non si vuole mettere un'altra persona al proprio posto dopo una così lunga carcerazione intrisa di tremende sofferenze, i tantissimi anni trascorsi al 4-bis, all'AS1, ecc., e con tutti i limiti che simili regimi comportano. Una scelta del genere risulterebbe insulsa e fine solo ad ottenere dei benefici, ma difficilmente assumerebbe il nobile aspetto di un cambiamento reale della persona. Cambiare non è fare del male ad altri per un proprio tornaconto, cambiare è, al contrario, entrare nella consapevolezza dei propri errori e porre rimedio là dove è possibile. Dove non lo è, ci si assume le proprie piene responsabilità apertamente, ma non facendo più del male ad altri, di qualunque natura questo male possa essere. L'art. 58-ter dell'O.P. spesso inchioda una persona a dover decidere quale sarà il momento in cui poter ottenere la propria libertà a patto che la scambi con quella di un altro anche a distanza di tantissimi anni dalla data della commissione del reato. Si pensi a quei casi in cui una persona sia stata coinvolta in situazioni logiche criminali circa 20-25 e anche più anni fa e che non sia stata mai indagata, e che nell'arco di questo tempo si sia formato una famiglia, inserendosi nel mondo del lavoro e abbia aderito a modelli di vita civili rispettandone le regole e le legalità. Ci si chiede: è giusto che una persona che si trova in carcere da tantissimi anni, per ottenere la propria libertà vada a sradicare un ormai "ex amico" da quel nucleo familiare che si è creato e incidere pesantemente sulla regolare vita di una intera famiglia? Una meschina azione di questo tipo produrrebbe effetti devastanti non solo per l'interessato ma soprattutto per la moglie e i figli che nel frattempo sono intervenuti, peraltro questi ultimi essendo del tutto estranei alle tristi vicende del caso subirebbero anch'essi una violenza psicologica non indifferente. E non solo, è da considerare anche il fatto che un simile comportamento nulla avreb-

be a che fare con il senso della ricerca della verità o di come siano andate le cose nel fatto specifico in sé, né tantomeno apportare novità nel chiarire le vicende che hanno visto contrapporsi i diversi gruppi criminali in quel particolare momento storico. Di fatto si andrebbe semplicemente a commettere un'ulteriore ingiustizia.

Nonostante diverse pronunce della Corte Costituzionale affermino che spetta al Tribunale di Sorveglianza verificare se il richiedente dei benefici penitenziari sia inesigibile o esigibile alla collaborazione, tuttavia, molti Magistrati e Tribunali di Sorveglianza respingono le richieste di permesso premio rendendo inammissibile la stessa richiesta perché ostativi ai benefici a causa del 4-bis. Spesso, si verifica che i detenuti inconsapevoli del superamento del 4-bis con inesigibilità alla collaborazione continuano a scontare la loro pena pur essendo nei termini e nei meriti per ottenere i benefici, perché incapaci di chiedere l'inesigibilità più per ignoranza che per una formazione mentale che li vuole a tutti i costi radicali. Sarebbe opportuno una chiara "legge" che obblighi gli stessi magistrati di sorveglianza a verificare l'inesigibilità e/o la collaborazione irrilevante oppure l'inesigibilità prima di rendere inammissibili le richieste di permesso premio o altri benefici previsti dall' O.P..

Non di secondaria importanza è l'aspetto che riguarda la funzione degli operatori penitenziari incaricati di seguire i singoli casi e, attraverso programmi individualizzati, valutare l'evoluzione delle singole personalità formulando i propri pareri e giudizi, necessari a decidere se un detenuto sia meritevole di accedere ad un beneficio o meno. Infatti, non dandovi giusto peso, verrebbe sminuito il lavoro svolto da figure professionali come educatori, criminologi, psicologi assistenti sociali ecc., ledendo non soltanto il loro diritto a svolgere il lavoro che la professione gli impone ma anche il diritto del condannato che abbia acquisito tutti i requisiti richiesti a vederseli riconosciuti.

L'ergastolo ostativi ai benefici penitenziari non crediamo che sia stato introdotto (anche se molte circostanze potrebbero indurci a pensarlo) con intento vendicativo da parte dello Stato, ma con l'intento tutt'al più di rendere la società più sicura, accertandosi che chi uscirà dal carcere non potrà più intraprendere una vita associativa poiché dovrà superare il 4-bis e questo significa, anche con l'inesigibilità, aver avuto la volontà di collaborare e quindi, non più meritevole di fiducia da parte delle associazioni (sempre se è in qualche modo ancora attiva). Tuttavia, come accennato già sopra, per molti di noi anche questa strada potrebbe esserci preclusa a causa della volontà di non mettere qualcun altro al nostro posto se non possiamo, logicamente, essere inesigibili, ma questo non significa affatto che una persona non sia cambiata. Chi sostiene con forza la tesi che i *"mafiosi non possono cambiare"* cade in contraddizione. Infatti questa diviene una forzatura sia nel linguaggio che nel suo significato logico, e allora il 4-bis assume sì un aspetto vendicativo dello Stato. Per fortuna i fautori e i sostenitori di questa tesi non hanno forza di renderla politicamente una realtà. Se così fosse in Italia avremmo di nuovo la pena capitale.

Tutte le cose che nascono e crescono sono soggette a cambiamenti; non siamo animali privi di ragione, è proprio quest'ultima che ci distingue da essi. La nostra ragione, come ogni altra parte del nostro essere, è in continuo rinnovamento, una trasformazione che ci porta inevitabilmente a sentire la realtà che ci circonda in modo sempre diverso. Nessuno può negare la ragione all'essere umano, e in quanto tale, anche il criminale più incallito ha una ragione e perciò è sottoposto a inevitabili cambiamenti. Stabilire se questi mutamenti della ragione volgono verso un miglioramento, o un peggioramento della persona, è da verificare.

Abbiamo percepito una forte volontà di cambiamento da parte della politica. I diciotto tavoli discutono di come rendere le carceri e le pene meno *carceri* e meno *pene*, renderle più civili e che abbiano un senso; fino ad oggi le carceri non sono state altro che un ricettacolo di “*prodotto tossico*” difficilmente smaltibile. Oggi ci si rende pienamente conto che questi non possono essere solo dei contenitori che comunque hanno crepe, ma che contengono esseri umani che non possono essere abbandonati a sé stessi a causa di leggi emanate sull’onda di una emergenza, o di tante emergenze così continue da divenire la normalità. La normalità è ben altra: è occuparsi di queste persone e non abbandonarle e buttare via la chiave. Questo “buttare via la chiave” è seguire il basso istinto delle masse, cosa che né le forze le politiche né lo Stato dovrà mai seguire se non vogliono diventare “violenti”.

Si è compreso anche, e lo dimostrano più proposte di legge, che sia l’ergastolo, sia l’ergastolo ostativo vanno rivisti, ma se per quanto riguarda l’abolizione dell’ergastolo sono solo “voci isolate”, non perché sia sbagliato abolirlo, ma perché lo Stato non è abbastanza forte per farlo e la società abbastanza matura per accettarlo, per quello ostativo le voci non sono isolate. La più interessante è la proposta di legge N°3091 presentata alla Camera dei Deputati. Molti dei punti di questa proposta rispecchiano il nostro pensiero a proposito di come dimostrare un radicale cambiamento del detenuto condannato all’ergastolo ostativo senza per forza intraprendere la strada della collaborazione.

In questa proposta di legge presentata il 4 maggio 2015, non si ha la pretesa di abolire il 4-bis ma di modificarlo, di dargli un aspetto più civile di quello attuale, che presume la sola collaborazione per dimostrare il proprio cambiamento oppure la morte in carcere in assenza di delazione. Delle alternative dunque che da una parte non facciano



perdere la forza del 4-bis, ma che dall'altra possano dare al detenuto la possibilità di redimersi senza necessariamente renderlo di fatto un delatore dopo aver scontato più della metà della sua vita in carcere. Se le pene inflitte hanno un senso, scondarle è il solo fine ultimo di queste pene. Se, invece, le pene vengono inflitte per avere un tornaconto che va al di là del significato di "pena", allora la pena stessa perde di senso e il fine ultimo si perde dentro una demagogia distruttiva.

Logicamente coloro che scrivono non possono che essere di parte, visto che siamo tutti ostativi ai benefici penitenziari, ma il punto cruciale non è se noi possiamo o potremmo mai superare il 4-bis con il 58-ter, oppure con le alternative proposte indicate nella proposta di legge; queste sono e saranno scelte personali indipendentemente dal lavoro che oggi facciamo attorno al tavolo. Il punto cruciale è come trovare un'alternativa al 58-ter, dunque dobbiamo o almeno tentare di essere al di sopra delle parti lasciando da parte i pregiudizi o i limiti mentali, e far emergere l'onestà intellettuale. Con "intellettuale" non si intende erudizione ma intelletto, quell'intelletto umano che ha dato e continua a dare alla nostra specie la capacità di evolversi. La proposta di legge, che deve tuttavia continuare a proteggere la società espone chiaramente che per superare il 4-bis senza passare attraverso il 58-ter bisogna comunque dimostrare l'assenza di un'attività criminale e questo una persona può farlo con una palese dissociazione sia dal suo passato sia dal suo presente se ne sussistono le condizioni concrete.

La nostra proposta si basa sui seguenti principi: innanzitutto provare a ricucire un tessuto di umanità che è stato lacerato. Nonostante ognuno abbia la propria storia, non si può negare che abbia creato delle vittime a causa delle sue decisioni. Non sarà semplice ricucire questi strappi, ma ci si può provare. Le vittime meritano delle scuse

e, dove si può, bisogna tentare di risarcirle anche se il dolore non ha prezzo.

Una vera e propria presa di coscienza pubblica, affrontando tematiche concrete, attraverso fatti e atteggiamenti reali, mettendoci la propria faccia così da infrangere quelle regole criminali di cui le associazioni si nutrono. Il punto che vogliamo evidenziare consiste in quello che potrebbe essere definito un chiaro distacco da una logica deviante. Il contesto socio-culturale da cui proveniamo crea un particolare alone intorno a personaggi negativi, questo comporta l'ammirazione di una parte dei giovani. Volenti o nolenti si diventa per alcuni giovani dei simboli in negativo da emulare. Ma se una persona che ha rappresentato quel simbolo negativo da emulare oggi si presentasse e presentasse il proprio vissuto condannandolo, mettendo la sua esperienza a favore della legalità, contribuirebbe non poco a far cadere quel mito negativo e inculcare nelle giovani menti un concetto diverso del vivere sociale e in società. Non è tanto il fatto di voler "apparire" una persona diversa, quello che conta veramente è contribuire affinché nessun giovane segua quelle orme che conducono inevitabilmente alla morte o al carcere.

Lasciare che le esperienze di chi oggi pensa ormai in modo differente si perdano nei dedali carcerari è perdere una grande possibilità per un insegnamento che sfati il "mito" del malavitoso, che altro non è nella realtà che un soggetto che vive nella paura: la paura di essere arrestato in qualunque momento, la paura di essere ammazzato, la paura che per colpa sua possano fare del male alla sua famiglia. È un vivere che, se nella sua apparenza agli occhi dei deboli sembra una vita da seguire e/o un obiettivo da raggiungere, nella realtà è la peggior vita che un essere umano possa scegliere, è il fallimento totale della sua esistenza.

La collaborazione non protegge la società dal collaborante. Questi, infatti, potrebbe farlo solo ai fini di ottenere benefici e non certo perché ha compreso realmente le implicazioni delle sue azioni. La società si protegge recuperando il detenuto, facendo in modo che comprenda le sue azioni del passato, e che le modifichi. Una pena senza possibilità di recupero cambia idealmente il male con altro male. Le esperienze insegnano che col combattere ciò che si ritiene il male contrapponendolo ad altro male si finisce per diventare quello stesso male che si combatte (vedi le rivoluzioni che spodestano tiranni per poi diventarli loro stessi). A volte si pensa che lo Stato con tutte le sue leggi emergenziali per combattere le mafie, per quanto efficaci in un primo momento, continuando ad infliggere restrizioni a chi è già stato sconfitto, provi un certo senso di piacere, di soddisfazione. Certo, questa è solo una sensazione, ma un detenuto, dopo che ha trascorso 20/25/30 anni in carcere e continua a sentirsi dire che non uscirà mai nonostante il tempo e il modo in cui ha trascorso la sua carcerazione, non gli si può dare torto se arriva a pensare questo.

La proposta di legge N°3091, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della politica che accusa l'Onorevole Enza Bruno Bossio e tutti i parlamentari che hanno sottoscritto questa proposta di legge di "voler togliere per legge l'ergastolo ai mafiosi stragisti dando il colpo mortale e definitivo alla lotta alla mafia", in realtà ha l'intento di dare un colpo mortale e definitivo agli automatismi, alla pretesa che solo passando attraverso il 58-ter ci si possa assicurare del reale distacco dall'attività criminale. Ripristina il diritto penitenziario, morale e sociale di un Paese. Nell'intervento critico è evidente un intento di devianza informativa. Volutamente e in maniera ben ponderata, si usa la paura sociale per deviare una informazione: quella affermazione "togliere l'ergastolo agli stragisti" è quello che rimarrà nella mente della gente, si gioca con la paura per disinformare su ciò che in realtà non è affatto un tentativo di "togliere l'ergastolo....", ma solo un

modo di dare la possibilità, a chi ha trascorso una vita in carcere, di dimostrare il suo radicale cambiamento, che non sia per forza attraverso la collaborazione. Non dimentichiamo che nel nostro Paese c'è un diritto inalienabile, cioè il diritto in sede processuale di non collaborare, espressione del principio *"nemo tenetur se detegere"*, cosa che in realtà non avviene con il 4-bis, che invece ti obbliga alla collaborazione, inesigibile o no, ad accusare e/o autoaccusarsi per ottenere quei benefici penitenziari che in qualche modo rendono una pena senza termine "Costituzionale" appunto perché puoi usufruire di questi benefici. Tolta questa possibilità l'ergastolo diviene di fatto una pena senza termine e questo la nostra Costituzione non lo prevede.

I concetti sovraesposti hanno il pieno intento di dimostrare che, nonostante non ci sia collaborazione da parte del condannato, è possibile accertare il suo reale cambiamento, è un palese esempio di ciò che significa la parola fino a ora senza senso di *"Rieducazione"*, che deve passare da questi punti. Qui non può esserci margine di errore, nessuna simulazione da parte del condannato potrà mai verificarsi in quanto le consorterie mafiose con le loro rigide regole non accettano un comportamento del genere, neppure se è simulato, cioè solo per raggiungere in qualche modo la libertà. Gli addetti ai lavori questo lo sanno benissimo, ma anche la società vorrebbe quella sicurezza che una legge del genere non crei un "ritorno di massa di criminali in libertà" così come hanno voluto fare intendere alcuni politici. Dunque, come assicurare la società che in realtà ciò non si può verificare, almeno non con questa proposta di legge?

Sarebbe importante che si capisse che se questa proposta di legge venisse approvata e si tramutasse in norma da seguire non ci sarebbero scarcerazioni imminenti, che non si sta abolendo l'ergastolo, ma si sta solo permettendo agli ergastolani di scontare la loro pena potendo sperare non certo in una clemenza, ma guadagnandosi quella

speranza con il loro comportamento mirato alla legalità. Quella speranza non dovrebbe essere un “beneficio”, ma un diritto. Tutti abbiamo il diritto di sperare in una vita migliore, compreso chi ha fatto del male ed oggi l’ha capito e condannato.

Ci sono moltissimi ergastolani ostativi in carcere da molto tempo e molti di essi sono entrati quando ancora non erano che giovani adulti, cioè ancor prima di aver compiuto i 25 anni di età. Oggi nessuno di loro tornerebbe a delinquere e se gli si desse l’occasione lo dimostrerebbero; salvarli forse non è più nobile di lasciarli morire per una causa che ormai non gli appartiene più? E questo vale anche per chi non è entrato molto giovane ma che, tuttavia, dopo molti anni di carcere e dopo che la sua associazione di appartenenza ha smesso di esistere intende anch’egli dare un taglio netto al proprio vissuto. Ma questi non vengono affatto individuati e perciò vengono trattati alla stregua di chi invece continua ad avere un atteggiamento e una volontà di rimanere identico a se stesso, quel “se stesso” che lo condusse nelle patrie galere. Sarebbe invece una buona soluzione creare circuiti all’interno degli istituti di pena che possano accogliere coloro che vogliono distaccarsi sia mentalmente che fisicamente dallo *status quo*; circuiti dove possano essere osservati in modo scientifico e dare loro la possibilità di dimostrare l’allontanamento dal proprio passato. Non necessariamente collaborando, ma con una chiara intenzione di legalità.

Considerando che una fiorente letteratura criminale vuole che l’associato o il capo deve attenersi a determinati logiche comportamentali, pena l’allontanamento o l’uccisione, noi pensiamo che sia invece giusto infrangere tutte quelle regole criminali comportamentali come esplicito esempio di rottura. Oggi non può accadere perché il 4-bis così com’è non prevede altro se non il 58-ter ed esclude questa fascia di detenuti dal percorso rieducativo.

Come accennato, quel “rieducare” non ha nessun significato, la sua logica si perde nell’automatismo e pesa come un macigno nella sua negazione. Crediamo che bisogna non lasciarsi influenzare da quella parte della politica che griderebbe allo scandalo se si apportassero modifiche nel nostro O.P. che migliorino le condizioni e le modalità delle condanne. Il nostro O.P. ha da poco compiuto 40 anni ed è il migliore d’Europa, solo che tutte le aggiunte dell’ultimo quarto di secolo, a causa delle leggi emergenziali, lo hanno reso forse il più discutibile d’Europa.

L’ergastolo ostativo preclude la possibilità di accedere ai benefici penitenziari e senza questa possibilità diviene di fatto una pena perpetua. La Corte Europea non può entrare in merito perché dall’avvento dell’ostatività non sono passati i 30 anni, ma bisogna svolgere lo sguardo al futuro. Infatti, tra 5 anni ci saranno centinaia di ergastolani che non solo non avranno mai visto un solo giorno di libertà, ma la loro prospettiva sarà quella di non poterla mai vedere! I ricorsi alla CEDU saranno a centinaia e questa volta lo faranno con un bagaglio certo di 30 anni di carcere. L’Italia non potrà più sostenere che “*in realtà in Italia non esiste la pena perpetua*”; quello sarà un dato di fatto che non potrà essere nascosto o giustificato da nessuna emergenza, tanto meno dallo stesso 4-bis. L’Italia potrà essere condannata per avere introdotto un articolo di legge che è a pieno titolo una pena perpetua.

Allora si dovrà ricorrere ai ripari, e ciò che oggi è sostenuto da molti addetti ai lavori circa l’eventualità di scarcerazioni di massa di pericolosi criminali diverrà una realtà. Con le alternative proposte si darà al detenuto, dopo aver logicamente scontato la pena afflittiva che non potrà non essere superiore ai 20 anni, una serie di possibilità, così che non si darà alla CEDU nessun appiglio per condannare l’Italia. La pena dell’ergastolo non ostativo prevede una pena afflittiva, dove

non sarà possibile ottenere benefici prima di aver scontato una pena non inferiore ai dieci anni, dopodiché si potrà accedere ai benefici. Nel caso di ergastolo ostativo, cioè con il 4-bis, si potrebbe aumentare l'afflittività a venti anni, per dare sicurezza ai cittadini e soddisfare quella parte della politica "convinta" che con le loro alternative al 58-ter si mettono in libertà mafiosi irriducibili. Dopo questi due decenni di pena sofferta si potrà dare al detenuto la possibilità di accedere ai punti qui discussi. I circuiti di cui parliamo serviranno appunto per poter osservare scientificamente quei detenuti che hanno dichiarato esplicitamente il loro distacco da un discutibile trascorso sociale e nonostante l'assenza di collaborazione con la giustizia potranno intraprendere un percorso rieducativo che sarà di partecipazione a tutte le iniziative di legalità proposte.

Nel caso in cui le proposte riportate non dovessero essere in linea con l'orientamento del legislatore e l'alternativa rimarrebbe unicamente il ricorso al 58-ter, noi crediamo che i circuiti d'osservazione potrebbero comunque essere un buon banco di prova che possa servire all'équipe trattamentale e alla direzione delle carceri per individuare coloro che, nonostante sono e continueranno ad essere ostatici, vogliono ugualmente dimostrare il loro distacco e la loro rinuncia alla vita del passato.

Per questa fascia di detenuti esistono già dei circuiti, infatti l'AS è divisa in tre sottocircuiti, suddivisi in AS1, AS2 e AS3; l'AS2 non è qui oggetto di discussione.

Nell'AS1 sono allocati nella maggior parte dei casi coloro a cui hanno revocato il 41-bis.

Questo non è un circuito d'osservazione così come vorrebbero farlo apparire, ma è un luogo che ha perso di senso. Se prima era un pas-

saggio di osservazione per poi accedere all'AS3, oggi è diventato a pieno titolo un regime, ma mentre in un regime, come ad esempio il 41-bis, si ha la possibilità di impugnare l'ordinanza, in AS1 non c'è questa possibilità e il tempo che dovrai trascorrerci non ha termine. Qualcuno si trova in questo circuito da ben oltre 18 anni senza peraltro neanche la "giustificazione" di essere passato per il 41-bis. Siamo abituati in Italia ad avere circuiti carcerari per contenere e stiparci dentro persone che, "*meritandolo*" oppure "*no*", vengono abbandonati a se stessi perché ostativi e quindi fuori dalla visione trattamentale. Per la prima volta si potrebbe avere un circuito che non miri soltanto a contenere, ma che il suo vero obiettivo sia quello di reinserire, di dare quelle possibilità a chi ha espresso la vera e piena intenzione di rompere con quella vita che ha distrutto non solo la propria esistenza ma anche quella degli altri. Da questo comportamento ne è derivato la soppressione della propria umanità a causa di quella ideologia criminale che oggi, tuttavia, si vuole a tutti i costi ripudiare. In questa ottica, all'interno dei nuovi possibili circuiti, potrebbero essere inseriti tutti coloro che avrebbero espresso la piena volontà di intraprendere una scelta radicale di cambiamento.



## **III^ parte**

### **Ergastolo ostativo = clessidra senza sabbia!**

#### **Introduzione**

Questo gruppo di detenuti della casa di reclusione di Milano Opera ristretti presso il reparto AS1 (Alta Sorveglianza 1) è stato condannato in passato alla pena dell'ergastolo "ostativo". Tutti i presenti hanno già scontato, ininterrottamente, più di 20 anni di pena esclusa la liberazione anticipata art. 54. Codesta direzione, a cui saremo sempre molto grati per l'iniziativa, ci ha invitati a preparare un "documento" attraverso un "dibattito" tra noi detenuti e con la supervisione di due avvocati del foro di Milano e presentare delle proposte per migliorare l'art. 4.bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n°354 e cioè quell'articolo del codice penale che non permette a determinati detenuti condannati all' "ergastolo ostativo" di accedere alla liberazione condizionale e altri benefici di legge se non ricorrono alla collaborazione con la giustizia attraverso l'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n°354.

"Ricordatevi che la pena non è passionale e smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata dell'ordinamento giuridico e quindi ha tutta la misura propria degli interventi del potere che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione... La pena dell'ergastolo, che priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto sia la pena di morte" (Aldo Moro, 1976).

## **Capitolo 1**

### **Perché la nascita del reato ostativo.**

Tutto nasce con un provvedimento urgente in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (Gazzetta Ufficiale serie- Gen. N°110 del 13 Maggio 1991 ed avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale serie- Gen. N°113 del 16 Maggio 1991), convertito, con modificazione nella L. 12 luglio 1991, N°203 (Gazzetta Ufficiale serie- Gen. -N.162 del 12 luglio 1991). E dove persone condannate per particolari delitti indicati nel comma 1 dell'art.4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati.

L'art. 4-bis della legge n.354 del 1975 reca una disciplina speciale, a carattere restrittivo, per la concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o di internati, che si presumono socialmente pericolosi in ragione del tipo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti: disciplina la cui genesi rimonta alla "stagione emergenziale" in tema di lotta alla criminalità organizzata risalente al principio degli Anni' 90 dello scorso secolo. Nella versione d'origine introdotta dall'art. 1 del decreto del 13 Maggio 1991, n. 152 (provvedimenti urgenti in temi di lotta alla criminalità organizzata) convertito, con modificazione dalla legge 12 luglio 1991 n.203- il citato art. 4-bis distingueva le figure criminose di riferimento in due "fasce". Per i reati di prima "fascia" comprendenti i reati di tipo mafioso, i relativi "delitti-satellite", il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'associazione finalizzata al narcotraffico- l'accesso alle misure era subordinato all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

per i reati di “seconda fascia” si richiedeva- in termini inversi, dal punto di vista probatorio- l’insussistenza di elementi tali da fare ritenere a quali detti collegamenti. A seguito della riforma operata dal decreto legge 8 Giugno 1992, N.306 (modifiche urgenti al nuovo c. di p. p., e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con modifiche, della legge 7 Agosto 1992, n.356, assumeva un ruolo centrale nell’economia dell’istituto la collaborazione con la giustizia.

L’utile collaborazione, nei sensi indicati dall’art. 58-ter della legge n.354 del 1975, diveniva, infatti, *condicio sine qua non* per l’accesso ai benefici in rapporto ai delitti “di prima fascia”, salva la possibilità di ritenere sufficiente una collaborazione “oggettivamente irrilevante” ove al condannato fossero state concesse talune attenuanti, sintomatiche di una minore pericolosità. L’obiettivo principale era incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale e generale, la collaborazione con la giustizia di quei soggetti appartenenti o “contigui” ad associazioni criminose e ciò appariva come strumento essenziale per la lotta alla criminalità organizzata.

L’assetto delineato dai provvedimenti dei primi anni ’90 veniva modificato, in proseguo di tempo, da una serie di novelle legislative, che mutavano da un lato l’architettura complessiva dell’art. 4-bis e ne ampliavano progressivamente l’ambito di operatività, con l’innesco di numerose altre fattispecie criminose nella lista dei reati ostativi.

Interventi normativi sfociavano nella riformulazione dell’art. 3 del decreto legge del 23 Febbraio 2009, n.11 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito con modifiche dalla legge 23 aprile 2009, n.38, introducendo una “terza fascia” di reati ostativi

rappresentati da delitti a carattere sessuale, per i quali la concessione di benefici è subordinata all'osservazione scientifica delle personalità, condotta collegialmente per almeno un anno.

## **Capitolo 2**

### **Come si regola il giudice di fronte al problema dell'art. 4-bis O.P. comma 1/bis.**

Come noto, il superamento delle condizioni ostative poste dal comma 1/bis, dell'art. 4/bis O.P., così come modificato dalla L. n. 94/2009, verte sull'assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e sull'assenza di una collaborazione con la giustizia.

Tuttavia, la funzione “pedagogico - propulsiva” assolta dal permesso premio ha indotto al giudice delle leggi a individuare una “progressione nella premialità”. Tant'è che il percorso compiuto dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n.306/93, in materia di permessi premio a condannati per i reati alcuni dei quali rientranti nell'art. 4-bis O.P. è stato diretto a mantenere il rispetto del principio rieducativo nella fase della esecuzione penale anche in presenza di leggi con le quali si era ritenuto di restringere gli accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati benefici penitenziari. Invero, il giudice delle leggi ha ripreso e sottolineato l'incoerenza con la precedente giurisprudenza, alcuni importanti principi in materia di benefici penitenziari, sostenendo “che, secondo il giudice a

quo, pur nella ragionevolezza del legislatore volta a far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, le esigenze di prevenzione generale e difesa sociale (e dunque afflittività e retributività della pena) o quelle di prevenzione speciale e rieducazione (e dunque flessibilità della pena e risocializzazione del reo), il primo obbiettivo non potrebbe spingersi sino ad autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione del contesto della pena”, ed ancora (continua il giudice delle leggi), “che la preclusione alla fruizione dei benefici scaturente dalla novella legislativa sopravvenuta, ove applicata nei confronti di quanti abbiano già raggiunto, all’atto della relativa entrata in vigore, uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento dei permessi premio, finirebbe per tradursi in un incoerente arresto dell’iter trattamentale, in violazione dell’art. 27 Cost., senza che ricorra alcun comportamento colpevole del condannato, che subirebbe pertanto una regressione trattamentale incompatibile con la logica delle progressività che ispira il percorso rieducativo del detenuto”. (cfr. Corte Costituzionale Ordinanza n. 162 del 28 Aprile- 6 Maggio 2010).

E ancora, “la collaborazione con la giustizia” (sentenza Corte Costituzionale 68/1995) deve avere ad oggetto esclusivamente reati per i quali il soggetto ha riportato sentenza di condanna in via definitiva e non per i reati per i quali il soggetto non è stato indagato, assolto o prosciolto. La cassazione penale n. 652/2012, ha più volte affermato il principio per cui: “l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità non necessariamente corrisponde ad un riconoscimento di responsabilità penale per tutti gli imputati coinvolti, poiché a norma non presuppone che, in relazione ad una specifica contestazione, il giudizio di merito sia approdato necessariamente ad una sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati, essendo sufficiente che l’accertamento giustiziale abbia posto definitiva chiarezza su quanti e chi siano i responsabili dei fatti di reati”.

“La condotta collaborativa dell’indagato non può comportare di per sé sola una riduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto. Ovvero a verifica in concreto del fatto che il comportamento collaborativo sia garanzia della stabile rescissione di qualsiasi legame con le attività dell’organizzazione criminale di appartenenza.” (Cass. Sez. 1 n.3488 del 02/12/2009)- depositata il 27/01/2010 e sez. V I sent. n. 49557 del 09/12/2009 dep. 23/12/2009).

Sez. VI cass. Pen. Operazione “Ada” ndrangheta. Ricorso presentato in favore di Consolato Meduri, indagato nell’inchiesta “Ada”, Avv. Eugenio Minniti e Antonino Curatola sentenza febbraio 2014 “ndrangheta”, ipotizzabile il “regresso implicito”.

“In caso di distacco temporale e territoriale dell’ipotizzata associazione criminosa potrebbe valere una sorta di regresso implicito del presunto partecipe senza necessariamente dover giungere a collaborare con la giustizia. In definitiva i magistrati rilevano che la giurisprudenza debba ricercare i “segnali” positivi di rescissioni del vincolo associativo che abbia avviso della VI sez. pen. Per inciso non consistono solo nell’approdo al ruolo di collaboratore di giustizia. Insomma il presunto associato può spezzare il legame con il “clan” anche senza dover necessariamente operare una scelta collaborativa”.

Riguardo la rieducazione (sentenza n.306 del 1993), pur censurando con dichiarazione d’illegittimità costituzionale vari aspetti della disciplina, la Corte Costituzionale escludeva che la soluzione adottata dal legislatore potersi ritenere, di per sé, in contrasto con l’art. 27 terzo comma, Cost., e collaborazione come rottura con l’organizzazione come prova. La Corte rilevava come il regime speciale risultasse collegato all’accertata commissione di delitti e come una organizza-

zione criminale contiene vincoli di omertà e di segretezza forti. Per questo il legislatore ha proposto la collaborazione con la giustizia ad indice legale “della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata”, che a sua volta è condizione necessaria, sia pur non sufficiente, per valutare il venir meno la pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina l’ammissione alle misure alternative alla detenzione e gli altri benefici previsti dall’ordinamento penitenziario (sentenza n.273 del 2003). La reclusione sancita dalla norma prevedeva che il condannato poteva richiedere la collaborazione impossibile, irrilevante, oggettivamente inesigibile (sentenza n.135, 2003).

Indicazioni della Corte Costituzionale con sentenza n.68, 1995, n.357, 1994 e n. 306 del 1993, il comma 1-bis art. 4.bis estende la possibilità di accesso ai benefici a casi in cui un’utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile, nonché ai casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli oggettivamente irrilevante, sempre che, in questa evenienza, sia stata applicata al condannato taluna delle circostanze attenuanti in cui gli artt. 62 n.6, 114 o 116 del cod. penale. In tutte le ipotesi indicate occorre, peraltro, che “siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”.

Il giudice a quo non contesta la legittimità costituzionale del regime di cui all’art. 4/bis comma 1, n.354, 1975, in se considerato: reputando, anzi, “comprensibile e ragionevole” che nei confronti degli autori di delitti di particolare gravità e allarme sociale il legislatore stabi-

lisca regole di accesso ai benefici penitenziari più severe di quelle valvoli per la generalità degli altri condannati.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4/bis comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative del libertà), nella parte in cui non si esclude dal divieto di concessione di benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47/quinques della medesima legge; dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 -bis, comma 1, della legge n.354 del 1975, nella parte in cui non si esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter comma 1 lettera a) e b) della medesima legge, ferma restando la condizione della sussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti (Consulta, 22 ottobre 2014). La Corte Costituzionale con la sentenza 313/1990 richiama le argomentazioni della sentenza 264/1964, e sottolinea che i caratteri della reintegrazione, dell'intimidazione, pur avendo un fondamento costituzionale, "non possono costituire un pregiudizio per la finalità rieducativa espressamente consacrata nella Costituzione, nel contesto dell'istituto di pena".

Proposta della Corte Costituzionale, sentenza, 264/1974 per respingere l'ipotesi di un contrasto tra l'ergastolo e il principio rieducativo che poggia sull'istituto della liberazione condizionale. Anche all'ergastolano, per la Corte, nel consorzio civile è consentito il reinserimento grazie all'istituto della liberazione condizionale previsto dall'art. 176 c.p. nel testo modificato dall'art. 2 della l. 1634/1942. Nella sentenza 264/1974, viene richiamata la sentenza 204/1974, con cui la Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 176 c.p. nella parte in cui



attribuiva al Ministro della Giustizia, anziché ad un organo giurisdizionale, la facoltà di concedere la liberazione condizionale.

Secondo la Corte non esisterebbe l'ergastolo nella realtà, ma solo nelle norme: esiste come pena minacciata ma non come pena scontata e per questo motivo non sarebbe necessario eliminarlo dalle norme. Altra sentenza della Corte circa la legittimità dell'ergastolo sulla liberazione condizionale, sentenza 161/1997 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 177 comma 1 c.p. nella parte in cui non prevede che il condannato all'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa nuovamente essere ammesso a fruire del beneficio, ove ne sussistono i relativi presupposti (58-ter uguale "clausola di salvezza").

La Corte Costituzionale sentenza 306/1993 in merito all'asserita incompatibilità tra l'art. 4 bis e il disposto dell'art. 27 comma 3 Cost. e richiamando il principio della "polifunzionalità" della pena ha ribadito la piena legittimità della scelta del legislatore "di privilegiare la finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai detenuti che collaborino con la giustizia". (Collaborazione come un'inequivocabile condotta indice di frattura dei legami tra il condannato e la criminalità organizzata). Cass. P. sez. 1, 30 aprile 2014 n. 18206 rifiuta che nell'ordinamento giuridico possa esistere un autonomo tipo di pena qualificabile come "ergastolo ostativo".

Al 30 settembre 2014, gli ergastolani erano 1576 e, secondo alcuni dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, gli ergastolani condannati sottoposti all'art. 4-bis non collaboranti erano 1162. C'è un automatismo imposto dall'art 4-bis o.p. per il quale la non collaborazione è sintomo di collegamento attivo con l'associazione criminale. Il sicuro ravvedimento richiesto dall'art. 176 c.p. per la con-

cessione della liberazione condizionale presuppone una prognosi positiva circa il futuro del condannato, che accetta un modello di vita conforme alle regole della collettività. Assumono un ruolo significativo alcuni indicatori esterni come ad esempio il comportamento generale e la partecipazione all'attività di lavoro e di studio.

La Cassazione, sezioni unite, con ordinanza del 16 giugno 1956 confermava la compatibilità dell'ergastolo con l'art. 27 comma 3 della Costituzione e sosteneva di rieducare l'ergastolano per quella pur limitata vita di relazione (relazione morale del reo) e facilitare il pentimento in previsione di una grazia. Ciò veniva avallato da molti studiosi di estrazione cattolica e trova analogie con l'ergastolo nato negli ambienti ecclesiastici medievali dove il ravvedimento interiore e la penitenza erano alla base della pena.

### **Capitolo 3**

#### **Politica**

#### **Progetti per l'abolizione dell'ergastolo e modifica dell'art. 4-bis.**

Nel 1996 fu elaborato un disegno di legge per la riforma del codice penale. Fu istituito in seno alla Commissione giustizia del Senato che prevedeva l'abolizione della pena dell'ergastolo (art. 10). Più volte discusso in Commissione giustizia del Senato e approvato poco prima dello scioglimento anticipato delle camere, il progetto non concluse

l'iter legislativo. La commissione di esperti guidata dal prof. Carlo Federico Grosso aveva istituito nell'ottobre 1998 insieme al Ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick la riforma del codice penale. Avevano sottolineato l'eliminazione dell'ergastolo.

Con un nuovo sistema penale la pena speciale non avrebbe dovuto superare i 25-max 30 anni di pena (art. 51) per il principio rieducativo enunciato dalla Costituzione e consisteva nel prevedere che la reclusione speciale non superasse i 30 anni di pena salvo che persistessero esigenze di prevenzione speciale verificate dal Giudice con periodicità annuale (Commissione Grosso- 1/ottobre/1998 per riforma codice penale e approvata Commissione ministeriale- 26/maggio/2001). Il progetto Grosso fu accantonato per mancato rinnovo della Commissione dopo le elezioni politiche del 2001. Il progetto Grosso fu accantonato per mancato rinnovo della commissione dopo le elezioni politiche del 2001.

Progetto Nordio. Nel 2001 fu istituita dal Ministero della Giustizia una Commissione per riforma del codice penale (Commissione Nordio). Il progetto conservava tra le pene principali, come sanzione più grave, l'ergastolo (artt. 54 e 56). Nel 2005 il progetto non riuscì a concludere il percorso legislativo.

Progetto Pisapia. La Commissione istituita nel 2006 dal Ministro della Giustizia Clemente Mastella per riformare il codice penale. Per il progetto Pisapia era fondamentale la pena rieducativa, art. 27 Cost., e la pena dell'ergastolo veniva sostituita dalla cosiddetta detenzione massima durata di 32 anni, elevabili a 38 per il caso di concorso di reati sanzionati con la medesima pena art. 32.

Commissione Palazzo. Istituita il 13 giugno 2013, prevedeva l'abolizione dell'ergastolo per i suoi profili di incostituzionalità e sostituito

con “detenzione speciale” che andava dai 24 ai 28 anni (art. 1) e per più reati prevedeva che scontati 30 anni, tra semilibertà e libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale, l’ergastolo si estingueva, salvo particolari esigenze specialpreventive accertate dal Tribunale di Sorveglianza rivalutate con cadenza annuale. La Commissione Palazzo non ha avuto seguito per via delle dimissioni dell’esecutivo nel febbraio 2014.

Legislatura XVII. All’inizio della legislatura sono stati presentati quattro disegni di legge per eliminare la pena perpetua: DDL Gozzi; DDL Barami, propone di sostituire la pena dell’ergastolo con la reclusione speciale da 30 a 32 anni; il DDL Speranza propone la reclusione di 30anni in sostituzione dell’ergastolo; DDL Marazziti, e i firmatari esponenti di molti schieramenti politici (PD, FI, SEL, SC), che prevede 33 anni in sostituzione dell’ergastolo.

Nel 1984 gli ergastolani erano 226 e nel 2003 1068. Dal 2004 al 2014 gli ergastolani sono passati da 1161 a 1604.

Proposta di legge presentata il 4 maggio 2015 tesa alla revisione della preclusione assoluta all’accesso dei benefici penitenziari da parte dei soggetti autori di reati di cui all’art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, N.354, recante norme sull’O.P. e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, per il solo fatto della loro mancata “collaborazione” con la giustizia ai sensi dell’art.58-ter della medesima legge. La presente proposta di legge, con modifiche, permette il superamento del regime costituito dal cosiddetto “ergastolo ostativo” e di trasformare l’attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa, riducendo così la pena dell’ergastolo prevista dall’art. 22 del codice penale che pone seri problemi di costituzionalità sotto due profili: il principio rieducativo e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, entrambi

sanciti dal 3° comma dell'art. 27 della Costituzione, quest'ultimo ribadito anche dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentale (CEDU).

La proposta dei parlamentari firmatari (circa 20) è quella della necessità che dopo un lungo periodo di detenzione debbano prevalere le esigenze umanitarie ponendo un limite temporale assoluto alla pena dell'ergastolo che, in caso di reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis della legge n.354 del 1975, è resa ineluttabilmente perpetua. I firmatari propongono l'abrogazione dell'art.22 del codice penale sostituendo la pena dell'ergastolo con la pena della cosiddetta reclusione speciale di durata temporale definita oppure la revisione del 4-bis, inserendo un nuovo comma 1-bis, costituito dal fatto che "siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva"; presupposto attraverso il quale resta previsto, con riguardo ai condannati per i delitti di cui al comma 1, un regime più rigoroso, circa la concessione dei benefici in oggetto, rispetto ai condannati per i delitti di cui al comma 1-ter, il quale richiede per il medesimo fine che "non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva".

La proposta di legge intende eliminare l'attuale sussistere di casi in cui tale disposizione risulta insuperabile, precludendo di fatto al non collaborante- senza alcuna considerazione del contesto della mancata collaborazione- qualsiasi prospettiva di affrancamento dalla condizione detentiva o anche di uscita solo temporanea dal carcere (a parte il caso eccezionale del permesso di necessità di cui all'art. 30 della legge n.354 del 1975).

Il 23 dicembre 2014, il governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge (Camera n.2798) che all'art.24 prevede una delega per

la riforma dell'O.P. da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge secondo i criteri indicati dall'art. 26. Tale articolo, al comma 1 lettera c), prevede testualmente "l'eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile sia per i recidivi sia per gli autori di determinare categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo". La lettera in esame sembrerebbe far riferimento all'ergastolo ostativo.

L'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, rientra in una probabile futura riforma. È ragionevole ritenere che anche il governo voglia modificare l'art. 4-bis nella direzione indicata dalla Commissione Palazzo. Va evidenziato come ogni "emergenza criminalità" vada ad incidere sul già vecchio e modificato art. 4-bis. Ci riferiamo all'ennesimo e recentissimo emendamento del PD Davide Mattiello che prevedeva l'aumento delle pene del 416 ter, il voto di scambio politico mafioso, e, in questo contesto, la Commissione Giustizia della Camera su proposta della presidente della Commissione Donatella Ferranti, ha formulato un articolo sulla riforma della normativa penitenziaria dove "anche i mafiosi devono poter accedere a trattamenti carcerari migliori, ma solo se c'è piena collaborazione con lo Stato come indice di ravvedimento".(Giugno 2015).

## **Capitolo 4**

### **L'Europa**

La grande camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza depositata il 9/luglio/2013 (Winter e altri c. Regno Unito) ha

affermato il principio per cui l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l'impossibilità della scarcerazione è considerata un trattamento degradante ed inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell'art.3 della CEDU (principio ribadito dalla C.Eur. Diritti Uomo, V.4/9/2014 c. Belgio, ric. 140/2010); per i Giudici europei perché l'ergastolo sia compatibile con l'art. 3 della CEDU, è necessario che l'ordinamento nazionale preveda meccanismi di valutazione della condotta del condannato e del suo percorso verso la riabilitazione che consentano di stabilire se la perdurante carcerazione sia giustificata da esigenze repressive, preventive, riabilitative, *“una chiara preferenza per l'introduzione di meccanismi appositi che garantiscono un riesame non oltre 25 anni dall'imposizione della sentenza, con periodici esami a seguire”*. La legge assegna alla magistratura di sorveglianza la gestione della pena per valutare il possibile contrasto con l'art. 3 CEDU, e le sentenze e la giurisprudenza sono vincolanti per gli Stati membri.

## Conclusione

Lo scopo di questo lavoro è quello di far conoscere ai non “addetti ai lavori” l’orrore dell’ “ergastolo ostativo” e come potere aggirare l’ostacolo dell’art. 4-bis attraverso una modifica assolutamente non mortificante per le vittime.

Era doveroso fare conoscere le sentenze dei vari Tribunali di Sorveglianza italiani, i disegni di legge dei Deputati, decisioni della Cassazione, della Corte Costituzionale; della Corte Europea che ha stabilito a chiarissime lettere che per aggirare l’ostacolo dell’art. 4-bis e per ottenere benefici di legge bisogna, in ogni modo, ricorrere da parte del condannato a delle forme di risarcimento del danno sociale, che non è quello di “un’autocritica” attraverso un’adesione a modelli di comportamenti antidevianza sociale o attraverso un versamento materiale ai familiari delle vittime come prevede la legge. Si chiede, anche dopo 25 o 30 anni dai fatti e di pena scontata, una collaborazione con gli inquirenti attraverso l’art. 58-ter codice penale e svelare fatti criminosi ancora non sfiorati da indagini e avvolte dal mistero e dal silenzio (ammesso che ve ne siano) ancora dopo tutti questi anni come sincera prova di ravvedimento e recisione con il passato deviante. Gli estensori di questo documento ricordano che la vita è fatta di tempi e questo potrebbe essere per lo Stato il tempo di uscire dalla logica dell’ “emergenza criminalità” nei confronti di chi ha già scontato più di 20 anni di carcerazione. Un punto tecnico su cui hanno puntato la lente di ingrandimento gli estensori di questo documento è stato quello della liberazione condizionale, e art. 176, che attualmente prevede che l’ergastolano sconti 26 anni di carcere per accedere ai benefici previsti per legge, ne sono esclusi gli ergastolani ostativi che non collaborano con la giustizia. Invece si propone che questi ultimi potrebbero usufruire del beneficio attraverso un percorso di rieducazione e reinserimento all’interno della società come prevede l’art. 27



della Costituzione, con un'attenta analisi e osservazione da parte di un'equipe formata da operatori penitenziari, Direzioni e Tribunali di Sorveglianza come previsto dal codice attuale. Gli scriventi propongono, per aggirare l'ostacolo 4-bis, due "fasce" dove si prevede che allo scadere dei 26 anni di carcere il condannato che ha dato prova di un sincero ravvedimento, venga relegato all'interno di una comunità o assegnato ai servizi sociali per un graduale reinserimento all'interno della società per un tempo che non superi i 5 anni in detenzione domiciliare e, dietro indicazione dei vari Tribunali di Sorveglianza, adoperato per prestare assistenza sociale all'interno di comunità per recupero di ex tossicodipendenti, istituti per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e persone con gravi handicap fisici e mentali. In merito alla seconda "fascia" per i quali siano contestati gli artt.422 e 285 c.p., si prevede che la pena da scontare all'interno del carcere non superi i 30 anni, e una ulteriore pena che non sia inferiore ai 5 anni da trascorrere in detenzione domiciliare nelle strutture indicate. Si tratterebbe di una detenzione domiciliare con un'attenta sorveglianza speciale e con controlli notturni e diurni da parte delle forze di polizia. Tutto questo servirebbe al reo come forma di espiazione morale e materiale per quel debito che non si finisce mai di pagare e, in questo modo, avere la possibilità di risarcire, in parte, le vittime dei reati a cui va sempre la massima comprensione e rispetto.

"Recenti studi in neurologia hanno stabilito che studiando il DNA si vede che l'aggressività non fa parte dei nostri geni iniziali, siamo predisposti alla fraternità e che il nostro sistema di neuroni è plastico e si rinnova perché il cervello è dotato di cellule, e che la persona evolve, cambia e si adatta rispondendo a nuovi stimoli educativi. L'aggressività non è scritta nei nostri geni, l'essere umano è predisposto alla fraternità e alla solidarietà antropologicamente e biologicamente. Gli atteggiamenti violenti dell'uomo sono una risposta a cause esterne e ambientali: violenze subite durante l'infanzia, povertà, ingiustizie e

abusi subiti. Nell'uomo non esiste l'istinto criminale, come invece teorizzava il criminologo Cesare Lombroso. La mente umana cambia in continuazione durante l'intero arco della vita". (Prof. Umberto Veronesi)

Si deve evidenziare che, d'altra parte, la condotta collaborativa non deve rappresentare un indizio di avvenuta rieducazione e questo viene riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.306 del 2003, la quale ammette che simile condotta "ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche". Per cui la medesima condotta non può essere intesa come un elemento indispensabile onde ritenere intrapreso o completato il percorso rieducativo. In conclusione, la scelta di collaborare con la giustizia non è l'unica condotta per accertare la rottura dei legami del condannato con la criminalità organizzata.

È razionale restituire al Tribunale di Sorveglianza la possibilità di valutare se esistano elementi specifici che depongono nel senso di un positivo percorso rieducativo del condannato, tale da consentire (con specifica motivazione) l'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale nonostante l'assenza di una collaborazione resa ai sensi dell'art. 58-ter della legge n.354 del 1975. L'inammissibilità del fatto per cui il diritto di non collaborare rigorosamente garantito in sede processuale come espressione del principio *nemo tenetur se detegere* (così che la collaborazione rileva esclusivamente come scelta spontanea del soggetto interessato, con effetti premiali), possa trasformarsi nella fase esecutiva in un dovere di collaborare onde potere usufruire dell'ordinario regime di rilevanza della partecipazione al trattamento penitenziario.

Dal che risulta contraddetto il principio per cui la collaborazione può essere incentivata (prospettando un vantaggio), ma non è esigibile (sanzionando il rifiuto con un danno). L'ergastolo ha significato

simbolico e si richiede un mutamento politico e culturale della società. Il superamento dell'ergastolo è un atto di civiltà e di carattere etico-politico. Già l'art. 18 del codice penale francese nel 1810 definì l'ergastolo come "morte civile". "L'ergastolo ostativo" è, a tutti gli effetti, una pena di morte mediante detenzione.

Perciò, si chiede l'incostituzionalità o una modifica dell'istituto dell'art. 4-bis comma 1 dell'O.P.

Si richiede anche di rivedere le differenze di trattamento con gli altri Paesi europei e i recenti arresti giurisprudenziali in materia di "giudicato esecutivo", vedasi: Cass. Sez. Unite, 24-ottobre-2013, n. 18821/2014, Sez. Unite 29-maggio-2014, n.42858/14; Sez. Unite 27-marzo-2014, n.16208/14; Sezioni Unite, 13-maggio-2010, n.18288/2010, che hanno statuito definitivamente il venir meno dell'intangibilità del giudicato esecutivo.

Dalla rassegna della giurisprudenza di legittimità del 2014 è emerso che il giudicato non è intangibile e immodificabile nell'aspetto esecutivo, ma può essere oggetto di modulazione per renderlo compatibile con l'articolo 27 Cost., il quale prevede espressamente che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Lo Stato italiano ha vissuto momenti terribili: moti rivoluzionari, invasori, dominatori, criminalità, terrorismo ecc. La storia d'Italia e del sud Italia è una storia dolorosa, piena di contrasti, di luci e ombre, di sbandate estreme tra il bene e il male. Ma è anche una storia di intelligenza politica.

"Una giustizia vendicativa e non rieducativa non riduce la criminalità, in carcere "recuperare" la funzione rieducativa della pena è essenziale per la riabilitazione sociale" (Pugiotto, Sociologo).

## Proposte riassuntive

*[...] come il santo e il giusto non possono elevarsi oltre ciò non vi è di più elevato di ognuno di voi, così il malvagio e il debole non possono cadere al di sotto di ciò che vi è pure di più infinito infimo in ciascuno di voi. E come una singola foglia non ingiallisce se non con la silenziosa consapevolezza di tutta la pianta, così il malfattore non può compiere il male senza la volontà nascosta di tutti voi.*

*Voi camminate insieme, come in processione, verso il vostro io divino. Siete la via e i viandanti. E quando qualcuno di voi cade, cade a favore di chi sta dietro di lui: un ammonimento della presenza della pietra che è all'origine dell'inciampo. Sì, e cade per chi sta avanti che, sebbene abbia piedi più veloci e sicuri, non ha tuttavia rimosso quella pietra.*

(Kahlil Gibran "Il Profeta").

La nostra proposta che si basa sui principi sotto riportati, propone di provare a ricucire un tessuto di umanità che è stato lacerato.

a) Una vera e propria presa di coscienza pubblica, affrontando tematiche concrete, attraverso fatti e atteggiamenti reali, che infrangano le regole criminali di cui le associazioni si nutrono.

b) Risarcire le famiglie delle vittime.

c) Una dichiarazione pubblica di allontanamento dall'ottica deviante.

d) Creare circuiti all'interno degli istituti di pena che possano accogliere coloro che vogliono distaccarsi sia mentalmente che fisicamente

te dallo *status quo*; circuiti dove possano essere osservati in modo scientifico e dare loro la possibilità di dimostrare l'allontanamento dal proprio passato.

e) Trasmettere ai giovani le incongruenze di una vita sconsiderata, attraverso incontri e dibattiti programmati dalle autorità competenti.

f) Gli scriventi propongono, per superare l'ostacolo 4-bis, due "fasce" dove si prevede che allo scadere dei 26 anni di carcere il condannato, che ha dato prova di un sincero ravvedimento, venga relegato all'interno di comunità e assegnato ai servizi sociali per un graduale reinserimento all'interno della società per un tempo che non superi i 5 anni di detenzione domiciliare e, dietro indicazione dei vari Tribunali di Sorveglianza, adoperato per prestare assistenza domiciliare all'interno di comunità per recupero di ex tossicodipendenti; istituti per l'assistenza degli anziani non autosufficienti e persone con gravi handicap fisici e mentali.

g) Riguardo alla seconda "fascia" che hanno contestato il concorso con la medesima pena di reato dove si hanno contestati gli artt. 422 e 285 c.p., si prevede che la pena da scontare all'interno del carcere non superi i 30 anni, e una ulteriore pena che non sia inferiore ai 5 anni da trascorrere in detenzione domiciliare nelle strutture indicate. Si tratterebbe di una detenzione domiciliare con un'attenta sorveglianza speciale e con controlli notturni e diurni da parte delle forze di polizia. Tutto questo servirebbe al reo come forma di espiazione morale e materiale per quel debito che non finisce mai di pagare e, in questo modo, avere la possibilità di risarcire, in parte, le vittime dei reati a cui va sempre la massima comprensione e rispetto.

Noi siamo inciampati su quella pietra che nessuno aveva rimosso. Vogliamo rimuoverla affinché nessun altro ci inciampi.

Quello che più ci preme non è tanto “dimostrare qualcosa”, è la piena volontà e consapevolezza di Fare, di utilizzare le nostre esperienze per il fine, forse un po’ ambizioso, di dare un contributo alla società, visto che, tutto sommato, ne facciamo ancora parte anche se ne siamo esclusi, o meglio dire “allontanati”. Con la nostra voglia di FARE speriamo di essere capaci di parlare ai giovani, a chi si appresta a diventare adulto e in questo suo cammino, spesso tortuoso e pieno di pietre non rimosse, fare in modo che le sue decisioni, le sue scelte di vita, non calpestino le nostre orme. Nessuno sceglie volontariamente il male sapendo che è male. Lo si fa per ignoranza, perché convinti che quello che si sta facendo, tutto sommato, è perfino un bene. Ci si convince di questo, oppure se si è coscienti e si comprende benissimo che la strada scelta è un male, la si sceglie perché convinti che sia un male minore di quello che effettivamente potrebbe accaderci. Ma scegliere un “male minore” non è certo la strada giusta da percorrere. Noi abbiamo fatto questa scelta e la strada si è rivelata più tortuosa di quanto avremmo potuto immaginare. Siamo caduti in quella “trappola” di scegliere il “male minore”, ma il male è male, non c’è minore o maggiore, esiste solo il male. Adesso quello che potremmo fare è cercare di comunicare queste nostre scelte sbagliate, sperare che possano davvero servire per far comprendere che il senso della vita non va sprecato nell’agire ingiusto, ma che la vita in tutto il suo mistero e bellezza è l’unica cosa che ci rende davvero partecipi di tutto quello che ci circonda. Sacrificare tutto questo è il più grande crimine che un essere umano può fare allo stesso concetto di uomo.

Con le alternative proposte si darà al detenuto, dopo aver logicamente scontato la pena afflittiva e dato prova di sincero ravvedimento, una seria possibilità di recupero dell’uomo.

## **Indice**

<b>Come è nata questa iniziativa.....</b>	<b>3</b>
<b>Aprire alla speranza.....</b>	<b>6</b>
<b>I^ parte.....</b>	<b>9</b>
L'inferno della speranza	
<b>II^ parte.....</b>	<b>26</b>
Alternative a 58 -ter e le implicazioni dell'art. 4-bis Perché non farlo?	
<b>III^ parte.....</b>	<b>41</b>
Ergastolo ostativo = clessidra senza sabbia! Introduzione	
Capitolo 1.....	42
Perché la nascita del reato ostativo	
Capitolo 2.....	44
Come si regola il giudice di fronte al problema dell'art. 4-bis O.P. Comma 1/bis.	
Capitolo 3.....	50
Politica- Progetti per l'abolizione dell'ergastolo e modifica dell'art. 4-bis.	
Capitolo 4.....	54
L'Europa	
<b>Conclusione.....</b>	<b>56</b>
<b>Proposte riassuntive.....</b>	<b>60</b>

Sono circa 1200 in Italia gli ergastolani che dal carcere non usciranno mai. Esclusi dai benefici di legge perché, legati in passato ad associazioni criminali, non hanno scelto di essere collaboratori di giustizia. Questa riflessione, nata dal lavoro di un gruppo di ergastolani ostativi del carcere di Opera, traccia una possibile via per aprire uno spiraglio, sia pure dopo lunghi anni di detenzione, per chi dia prova di sincero pentimento. Ascoltatela. Ne nascono proposte che, se accolte, possono offrire una seria possibilità di recupero dell'uomo.

**MILLELIRE PER SEMPRE  
E' UN'IDEA DI  
MARCELLO BARAGHINI  
CON LA COLLABORAZIONE DI  
CLAUDIO SCAIA  
A CURA DI  
FRANCESCA DE CAROLIS**

**STAMPA ALTERNATIVA**  
**MILLELIRE PER SEMPRE**  
**STRADE BIANCHE**